

## UN'INTRODUZIONE AL PROBLEMA DELL'“IGNORANZA DELIBERATA” NELLA TEORIA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

di Francesco Rossi

(*Contratado posdoctoral, Universidad Carlos III de Madrid*)

Sommario – Sezione I: *Contesto*. – 1. Introduzione. – 2. Questioni preliminari. – 3. Ignoranza deliberata *in senso stretto, comune e in senso lato*. – 3.1. Cenni critici alla soluzione di alcuni casi modello nella giurisprudenza e nella dottrina spagnola. – 4. *Literature review*. – 4.1. L'ignoranza deliberata (e il dolo) come *indifferenza*? – 4.2. Convergenze e divergenze. – 5. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine. – Sezione II: *Discussione*. – 6. L'ignoranza deliberata come mistero del dolo eventuale: problemi e spiragli aperti. – 6.1. Primi rilievi intermedi. – 7. La relazione problematica tra ignoranza deliberata ed errore sul fatto tipico. – 8. Il piano processuale (cenni). – 9. Che spazio resta alla colpa? – 9.1. Secondi rilievi intermedi. – 10. Note conclusive.

### Sezione I: *Contesto*

1. Tizio accetta di trasportare, per conto di Caio, un contenitore sigillato in cambio di un'ingente somma di denaro. Tuttavia, i contorni della vicenda inducono Tizio a dubitare ragionevolmente della bontà dell'operazione. Caio, al quale conviene avvalersi di un individuo insospettabile, non intende fornire alcun dettaglio ulteriore sull'affare, in ragione della sua illiceità. Tizio, a disagio per aver avvertito il rischio di partecipare a qualcosa di illegale ma tentato dalla promessa di un consistente beneficio economico, decide di chiudere un occhio e di trasportare comunque il contenitore. Quest'ultimo contiene sostanze stupefacenti. In casi come quello appena proposto a mo' di esempio, è responsabile per dolo o per colpa il soggetto che realizza una condotta in circostanze *sospettose*, dubitando della possibile realizzazione di un illecito ed evitando *intenzionalmente* di acquisire informazioni capaci di risolvere il dubbio sull'effettiva concorrenza di una situazione penalmente tipica (*non voler sapere di più*)?

Si pensi ora ad un altro esempio, di segno parzialmente differente. In un ente viene istituito un canale di denuncia degli illeciti commessi al suo interno. L'intervento è però parte di un'articolata strategia gestionale, volta a deresponsabilizzare i vertici per la realizzazione di reati nell'esercizio dell'attività di impresa. I vertici stessi fanno infatti fin dall'inizio che, per evitare ogni complicazione, in realtà non verrà mai fatto uso di tale canale. Così, ogni informazione potenzialmente compromettente viene filtrata affinché possa essere percepita soltanto ai “piani bassi”. Facendo in modo di non notare alcun segnale d'allarme, i vertici tentano in questo modo di schermare ogni possibile addebito nei loro confronti. *Quid iuris*, per quanto riguarda il soggetto che si

pone *intenzionalmente* in una condizione di ignoranza, prefigurandosi la commissione di illeciti ancora imprecisati in seno all'impresa, ma evitando di conoscere *qualunque segnale* idoneo a ingenerare almeno una rappresentazione nucleare di alcuni elementi obiettivi del fatto tipico (*non voler sapere affatto*)?

Una risposta a tali quesiti di apertura è stata individuata dalla dottrina giurisprudenziale della *willful blindness*<sup>1</sup>. La dottrina in questione fu elaborata nel Regno Unito per ragioni essenzialmente *probatorie*, per colmare il *gap* tra *dubbio intenzionalmente mantenuto* e *conoscenza effettiva (knowledge)* attraverso *inferenze normali o razionali* (basate essenzialmente su massime di esperienza)<sup>2</sup>. La *willful blindness* all'inglese consentirebbe di «superare processualmente gli stati di dubbio e di ignoranza» e di escludere l'addebito della *negligence*<sup>3</sup>. Negli Stati Uniti, invece, la dottrina della *willful blindness* equipara già sul piano *sostanziale* l'ignoranza deliberata alla conoscenza<sup>4</sup>. La *willful blindness* di marca statunitense sancisce una vera e propria *finzione giuridica*, che consente di trattare chi sceglie intenzionalmente di non conoscere alla stregua di chi conosce realmente ciò che fa<sup>5</sup>.

Si attribuisce l'origine della *willful blindness* alla sentenza *Regina v. Sleep* del 1861, nella quale l'imputato fu assolto in assenza della prova della conoscenza degli elementi costitutivi del reato o di una loro ignoranza intenzionale<sup>6</sup>. In seguito, la *willful blindness* è approdata nel sistema penale statunitense: nella sentenza *Spurr v. United States* del 1899<sup>7</sup>, la Corte Suprema statuì che il trattamento dell'ignoranza deliberata di informazioni che l'imputato avrebbe dovuto e potuto acquisire – nel caso di specie, nell'esercizio della professione bancaria – è equiparabile a quello dei casi in cui il soggetto conosce effettivamente la concorrenza degli elementi costitutivi del reato<sup>8</sup>. Trascorso più di un secolo dalla sua apparizione nel *common law*, la dottrina della *willful blindness* ha fatto ingresso in Europa nella giurisprudenza del *Tribunal Supremo* spagnolo (*ignorancia deliberada*). In un caso di ricettazione<sup>9</sup>, la STS 1637/1999 concluse che l'imputato conosceva («*tuvo conocimiento*») la provenienza delittuosa dell'oggetto materiale del reato, basandosi sul valore elevato della somma di denaro trasportata e sulla clandestinità dell'operazione. Secondo la Suprema Corte spagnola, «chi si pone in una situazione di ignoranza deliberata, cioè *non vuole sapere ciò che si può e si deve conoscere*, e ciononostante *trae beneficio* da tale situazione [...], *sta assumendo e*

<sup>1</sup> Alla quale si fa altresì riferimento con altre espressioni quali *willful ignorance*, *contrived ignorance* o *deliberated ignorance*.

<sup>2</sup> «La constatazione che un imputato abbia ignorato intenzionalmente [...] è prova della conoscenza effettiva»: A.K. Webster, *How to theorise about the criminal law: thoughts on methodology prompted by Alex Sarch's Criminally Ignorant*, in *Jurisprudence* 2021, 12, Iss. 2, 249.

<sup>3</sup> F.M. Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, in *Criminalia* 2010, 499.

<sup>4</sup> D. Luban, *Contrived Ignorance*, in *The Georgetown Law Journal* 1999, 87, 959 (corsivo aggiunto).

<sup>5</sup> J.J. Child, *Knowledge by any other name: Alexander Sarch on wilful ignorance*, in *Jurisprudence* 2021, 12, Iss. 2, 238.

<sup>6</sup> 169 Eng. Rep. 1296 (Cr. Cas. Res. 1861).

<sup>7</sup> 174 U.S. 728 (1899).

<sup>8</sup> Per approfondimenti sulle origini giurisprudenziali della *willful blindness*, si veda I.P. Robbins, *The Ostrich Instruction: Deliberate Ignorance as a Criminal Mens Rea*, in *Journal of Criminal Law and Criminology* 1990, 81, Iss. 2, 196 ss.

<sup>9</sup> Per avere trasportato, a titolo oneroso, un'ingente quantità di denaro ad Andorra.

accettando tutte le possibilità dell'origine del negozio al quale partecipa»<sup>10</sup>. La dottrina in questione assume rilevanza in procedimenti penali<sup>11</sup> instaurati per accertare la commissione di illeciti assai variegati: mi riferisco soprattutto ai reati contro il patrimonio<sup>12</sup>, al diritto penale fallimentare, economico e tributario<sup>13</sup>, ai delitti contro la pubblica amministrazione o contro altri beni o interessi giuridici (anche) extra-individuali, quali la salute<sup>14</sup>, l'ambiente<sup>15</sup> e financo l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva<sup>16</sup>.

2. In Italia, la dottrina della *willful blindness* ha lasciato finora poche tracce<sup>17</sup>. La stessa dottrina tocca però un nervo scoperto nell'ambito dell'imputazione soggettiva del reato: il fatto che l'ignorante deliberato possa beneficiare della disciplina in materia di errore sul fatto tipico appare una soluzione irragionevole. Quest'ultima incentiverebbe infatti i consociati a ignorare dati oggettivamente rilevanti in ogni circostanza, compreso in situazioni di rischio obiettivamente rilevante<sup>18</sup>.

Comunque sia, al di là di ogni considerazione general-preventiva, che colpevolezza si dovrebbe riconoscere nel soggetto che «ha deliberatamente deciso di non sapere e di agire non sapendo, perché temeva di sapere»<sup>19</sup>?

Con il passare del tempo, la dottrina della *willful blindness* e le sue repliche<sup>20</sup> hanno costituito oggetto di sviluppi di segno diverso nella giurisprudenza di *common law*<sup>21</sup>. Al di là della distinzione tra concezioni sostanziali e probatorie, alle quali si è fatto cenno nel paragrafo precedente, quantomeno sul piano delle conseguenze giuridiche la *willful blindness* è stata sviluppata come una sorta di *mens rea para-dolosa*<sup>22</sup>,

<sup>10</sup> STS 1637/1999 del 10 gennaio (corsivo aggiunto).

<sup>11</sup> ... ma non solo: come dimostrato, ad esempio, dal caso *Global-Tech Appliances, Inc. et al. v. Seb S.A.* (563 U.S. (2011), avente ad oggetto l'accertamento di un illecito in pregiudizio dei diritti di proprietà intellettuale.

<sup>12</sup> Come la ricettazione, il riciclaggio e la truffa.

<sup>13</sup> Si pensi al caso *Messi*: cfr., *infra*, sub par. 3.1.

<sup>14</sup> Ad esempio, le fattispecie incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

<sup>15</sup> Si veda ad esempio *United States v. MacDonald & Watson Waste Oil Co.*, 933 F. 2d 35 [1st Cir. 1991].

<sup>16</sup> Risultano emblematici, in questo senso, alcuni casi in cui l'utilizzo dell'*ignorancia deliberada* ha determinato la pronuncia, in Spagna, di sentenze di condanna per condotte di detenzione di esplosivi e di supporto materiale al terrorismo.

<sup>17</sup> Nella dottrina italiana, senza pretesa di esaustività e con linee di pensiero cangianti, lambiscono il tema della *willful blindness* i contributi di F. Centonze, *Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari. (Una lettura critica alla recente giurisprudenza)*, in *Riv. soc.* 2012, in particolare par. 4.4; F. Consulich, *Nolo cognoscere. Il diritto penale dell'economia tra nuovi responsabili e antiche forme di responsabilità "paracolpevole": spunti a partire dal nuovo art. 236 bis l.f.*, in *RTrimDPenEc* 2012, 633 ss.; M. Caputo, *La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà*, in *GI* 2016, n. 10, 2252 ss. Cfr. altresì F.M. Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, *op. cit.*, 499-500.

<sup>18</sup> L'argomento in questione è stato utilizzato dall'*Audiencia Provincial* di Barcellona nel celebre caso che ha visto coinvolto Lionel Messi (sent. 5 luglio 2016, Sez. VIII) per aver commesso il reato di frode fiscale, eludendo l'imposizione fiscale spagnola in relazione allo sfruttamento economico dei propri diritti di immagine. La Corte spagnola ha condannato il celeberrimo calciatore ricorrendo proprio alla dottrina dell'*ignorancia deliberada*, la quale costituisce, come si vedrà, una versione rimaneggiata della *willful blindness*.

<sup>19</sup> Si veda ancora F.M. Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, *op. cit.*, 499.

<sup>20</sup> Esula dall'oggetto della presente indagine l'analisi delle altrettanto delicate questioni relative all'importazione della *willful blindness* nell'ambito, affatto peculiare, del diritto internazionale penale.

<sup>21</sup> Cfr., *infra*, sub par. 4-4-2.

<sup>22</sup> Si consideri però che, come precisa I.P. Robbins, *The Ostrich Instruction: Deliberate Ignorance as a Criminal*

nell'ambito di un sistema quadripartito composto da *purpose* (o *intention*), *knowledge*, *recklessness* e *negligence*<sup>23</sup>. Nel sistema penale spagnolo, dove l'imputazione soggettiva si basa (come in quello italiano) sul binomio dolo/colpa, la giurisprudenza riconduce le ipotesi di *ignorancia deliberada* all'interno del *dolo eventuale* (seppure, come si avrà modo di precisare, ricorrendo ad argomenti disarmonici e problematici in un'ottica sistematica). Minoritarie, invero, sono le pronunce che enunciano – peraltro, in termini niente affatto risolutivi – una distinzione astratta tra ipotesi *dolose* e *colpose* di *ignorancia deliberada*; nonché quelle che criticano la dottrina dell'*ignorancia deliberada*, puntualizzando che «se si ha intenzione di ignorare è perché, in realtà, si sa ciò che si ignora»<sup>24</sup>.

In particolare, un primo filone giurisprudenziale fa riferimento all'*ignorancia deliberada* come un indicatore dell'accettazione dell'illecito tipica del dolo eventuale. In questo primo filone, la presenza dell'ignoranza deliberata convince il giudice della sussistenza sia dell'elemento *rappresentativo* sia di quello *volitivo*<sup>25</sup>. Nella STS del 16 ottobre 2000, ad esempio, il *Tribunal Supremo* ha desunto la concorrenza del dolo eventuale – del reato di traffico di sostanze stupefacenti – in un prestanome che aveva accettato di figurare come amministratore di una società, pur sospettando che questa avrebbe potuto essere sfruttata per commettere il reato in questione. Intercettato dalla polizia un carico che trasportava alcune centinaia di chilogrammi di cocaina, il prestanome – imputato per la fattispecie incriminatrice qualificata dalla natura della sostanza stupefacente, capace di arrecare un «grave danno alla salute»<sup>26</sup> – sostenne in giudizio di aver ignorato quale fosse realmente il tipo di droga trafficata. La Suprema Corte spagnola ha annullato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto la bontà

---

*Mens Rea*, op. cit., 227 ss., il processo americano – che contempla il verdetto di una giuria, la quale riceve istruzioni sugli elementi che devono essere provati e valutati perché si possa riconoscere la responsabilità penale dell'imputato – ha di fatto favorito l'addebito della colpa in un numero relativamente significativo di pronunce.

<sup>23</sup> Anche soprassedendo all'analisi delle complesse dispute sull'opportuna metodologia della comparazione in campo penalistico, risulterebbe avventata la scelta di arrischiare una traduzione sintetica di ciascuno di questi quattro elementi (*purpose* o *intention*, *knowledge*, *recklessness* e *negligence*) nel linguaggio penalistico italiano. Non pare infatti possibile accostare tali elementi all'una o all'altra categoria soggettiva del reato di *civil law* senza scontare un certo grado di incertezza. Volendo soltanto alludere al significato basilare dei termini appena impiegati, ci si potrebbe avvalere dei seguenti accostamenti (a tratti, quasi analogici): *purpose* o *intention*–dolo intenzionale; *knowledge*–conoscenza; *recklessness*–assunzione sconsiderata di un rischio serio e irragionevole (cfr., *infra*, sub nt. 40); *negligence*–colpa. Il suddetto grado di incertezza aumenta però a dismisura proprio laddove si voglia tentare di compendiare la *recklessness* e la *negligence* attraverso richiami a categorie soggettive di *civil law*, dimentichi della diversa evoluzione storico-dogmatica di ciascuna di esse. Basti pensare che, nel solco di una peculiare contrapposizione tra filoni oggettivisti e soggettivisti della dottrina e della giurisprudenza, nei sistemi di *common law* le diverse declinazioni date alle *recklessness* possono avvicinarla al *dolo eventuale*, alla *colpa cosciente* o persino a quella *incosciente*; e che la *negligence* possiede connotati (più marcatamente oggettivi) e svolge una funzione (di chiusura, volta a punire in maniera significativamente inferiore la violazione di cautele nell'ambito dei reati minori o artificiali) che non appaiono affatto sovrapponibili a quelli comunemente riconosciuti alla colpa dalla teoria continentale del reato. Per un quadro evolutivo sul tema in questione, si rinvia a G.M. Caletti, *Recklessness*, in *ED*, I Tematici, II – *Reato colposo* 2021, a cura di M. Donini, 1047 ss.

<sup>24</sup> «Nessuno può avere intenzione di ciò che non sa. La *contradictio in terminis* è evidente»: STS del 20 luglio 2006.

<sup>25</sup> R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, Barcellona 2007, 25.

<sup>26</sup> Art. 368 *Código penal*.



della tesi difensiva, affermando che dal fatto provato «si può desumere se non la certezza della piena conoscenza che si trattasse di cocaina [...], almeno il dolo eventuale, concepito questo come accettazione della collaborazione che gli si richiede qualunque sia il tipo di droga che si tenti di importare». Questo primo filone risulta allineato alla giurisprudenza maggioritaria nel Regno Unito, la quale utilizza appunto la *willful blindness* come «prova dalla quale una giuria può inferire la conoscenza effettiva» degli elementi oggettivi del reato<sup>27</sup>.

Un secondo filone giurisprudenziale sfrutta invece l'*ignorancia deliberada* come un sostituto funzionale della rappresentazione o come «un nuovo titolo di imputazione soggettiva che si lega alla figura del dolo eventuale unicamente a effetti punitivi»<sup>28</sup>. Questo secondo filone risulta senza dubbio il più efficace dal punto di vista dell'accusa e, di riflesso, il più problematico da quello della difesa. Se si ammettesse che *non voler sapere equivale in ogni caso a conoscere*, nei casi di ignoranza deliberata il dolo eventuale si imputerebbe a una rappresentazione e una volontà di fatto *indimostrate sul piano psichico*<sup>29</sup>. Per questo motivo, il filone giurisprudenziale in questione pare destinato a essere accantonato nella prassi spagnola<sup>30</sup>, come sembra dimostrare lo sforzo del *Tribunal Supremo* di riaffermare l'intangibilità dell'elemento rappresentativo del dolo e della sua prova<sup>31</sup>.

Infine, un terzo filone giurisprudenziale afferma che «i casi di ignoranza deliberata possono appartenere tanto al dolo come alla colpa»<sup>32</sup>. La distinzione, di cruciale importanza, non ha però costituito oggetto di approfondimenti in via pretoria e resta aperta agli sviluppi più disparati.

Nella sentenza n. 234 del 2012, il *Tribunal Supremo* ha affinato la definizione giurisprudenziale dell'*ignorancia deliberada*, ravvisandone i requisiti nell'«assenza di rappresentazione sufficiente di tutti gli elementi che definiscono la fattispecie incriminatrice», nella «decisione del soggetto di mantenersi nell'ignoranza, pur trovandosi nelle condizioni di disporre, in forma diretta o indiretta, dell'informazione che si intende evitare», nonché nella «componente motivazionale» consistente «nel proposito di beneficiare dello stato di ignoranza [...] eludendo così l'assunzione dei rischi inerenti a una eventuale [...] responsabilità penale». In seguito, un voto *particular* (ad appendice della sentenza n. 997/2013 del 19 dicembre) ha fatto altresì riferimento,

<sup>27</sup> M. Dsouza, *Criminally Ignorant – an invitation for broader evaluation*, in *Jurisprudence* 2021, 12, Iss. 2, 227. L'A. cita le sentenze *Westminster CC v Croyalgrange Ltd*, [1986] 1 WLR 674, 684; *The Zamora*, [1921] 1 AC 801; *R v Griffiths*, (1974) 60 Cr App R 14.

<sup>28</sup> R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 31 (corsivo aggiunto).

<sup>29</sup> Deriverebbero dunque due ordini di problemi – uno sostanziale, l'altro processuale – da un'impostazione eccessivamente normativo-oggettivistica del dolo, che contrasterebbero con la concezione corrente «del diritto penale come scienza delle garanzie»: M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, in *DPenCont* 2014, n. 1, 73.

<sup>30</sup> Non certo, però, in quella statunitense, ove l'analogia *in malam partem* sottesa all'equivalenza funzionale tra conoscenza (effettiva) e ignoranza (deliberata) sembra occupare soltanto il posto di *dissenting opinions* minoritarie: come quella del giudice Kennedy nel succitato caso *Global-Tech*, riportata – adesivamente – da F. Centonze, *Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari. (Una lettura critica alla recente giurisprudenza)*, cit., 344.

<sup>31</sup> *STS* 987/2012, 3 dicembre; *STS* 997/2013, 19 dicembre; *STS* 586/2014, 2 luglio.

<sup>32</sup> R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 44.

in accordo con la linea di pensiero di una parte della dottrina spagnola, all'intenzione dell'ignorante deliberato di «mantenersi cieco e sordo a determinate “chiamate morali”» che possono inibire l'impulso psichico ad assumersi un rischio irragionevole<sup>33</sup>.

Le incertezze sistematiche generate dalla *willful blindness* nei sistemi di *common law* non hanno dunque ostacolato la sua diffusione<sup>34</sup>. Questa risulta favorita dall'esistenza di processi di ibridazione spontanea che si sviluppano su base comparatistica<sup>35</sup> e che coinvolgono anche le categorie generali del diritto penale<sup>36</sup>. Tali processi trovano un terreno particolarmente fertile, a livello regionale, nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia privo di frontiere interne istituito in seno all'Unione europea: spazio, questo, votato a una crescente *armonizzazione normativa e prasseologica*<sup>37</sup>, nonché fondato sul mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie domestiche (il quale favorisce la proiezione *extraterritoriale* del diritto nazionale nella conduzione della cooperazione giudiziaria in materia penale)<sup>38</sup>.

L'ibridazione comparatistica di istituti e teorie generali abbisogna di una previa analisi volta a vagliare, in chiave prospettica, la loro compatibilità con il sistema penale di destinazione<sup>39</sup>. Nel caso dell'ignoranza deliberata, sono molti i profili degni di attenzione che la rendono una delle dottrine più enigmatiche tra quelle che popolano il campo dell'imputazione soggettiva.

In sintesi, l'ignoranza deliberata solleva due questioni preliminari: *la prima* riguarda l'opportunità di attribuire rilevanza al fatto realizzato anteriormente a quello tipico, quando il soggetto si determina a favore dell'ignoranza; *la seconda* concerne la

---

<sup>33</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, in *InDret - Revista para el análisis del Derecho* 2015, n. 3, disponibile online (<https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1153.pdf>), 17. Di questo avviso già D. Luban, *Contrived Ignorance*, *op. cit.*, 968.

<sup>34</sup> Tra i sistemi penali di ogni parte del mondo in cui si applica la dottrina in questione si possono menzionare esemplificativamente quello argentino, quello brasiliano, quello canadese, quello israeliano e quello di Singapore. Per approfondimenti, si rinvia diffusamente a S. Toth Sydow, *A teoria da cegueira deliberada. Evolução, debates dogmáticos, propostas dificultades de aplicabilidade*<sup>2</sup>, Belo Horizonte 2022; F.T. Rizzi, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, Buenos Aires 2020; L.G. Fernández Budajir, *Aproximación al concepto de willful blindness y su tratamiento en criminal law*, tesi dottorale, Barcellona 2018, 138 ss. Il tema dell'*ignorancia deliberada* ha altresì suscitato interesse nella dottrina messicana: si veda A.E. Nava Garcés, *Aproximaciones al concepto de la ignorancia deliberada*, Città del Messico 2021.

<sup>35</sup> Si veda recentemente A. Bernardi, *Sul ruolo della comparazione nel processo di europeizzazione del diritto penale*, in *Comparazione e diritto positivo. Un dialogo tra saperi giuridici*, a cura di A. Somma e V. Zeno-Zencovich, Roma 2021, 251 ss.

<sup>36</sup> Senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a M. Cancio Meliá, *¿Crisis del lado subjetivo del hecho?*, in *Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique Bacigalupo*, a cura di J.M. Zugaldía Espinar e J. López Barja de Quiroga, I, Valencia 2004, 67 ss.

<sup>37</sup> Sempre senza pretesa di esaustività, nell'ambito di una bibliografia ormai sterminata, si rinvia ad A. Bernardi, *L'europeizzazione del diritto e della scienza penale*, Torino 2004.

<sup>38</sup> Riguardo ai principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento, la bibliografia esistente è forse ancora più ricca. Per ragioni di spazio, mi limito a rinviare a V. Mitsilegas, *Justice and Trust in the European Legal Order. The Copernicus Lectures*, a cura di C. Grandi, Napoli 2016.

<sup>39</sup> Come “manifesto” della comparazione penalistica, si veda per tutti M. Donini, *I due paradigmi fondamentali della comparazione penalistica*, in *Comparazione e diritto positivo. Un dialogo tra saperi giuridici*, cit., 281 ss.; nonché G. Fornasari, *L'evoluzione della comparazione giuridica in ambito penalistico*, *ivi*, 319 ss.

possibilità di individuare una relazione colpevole tra questi due fatti. Per individuare una possibile soluzione a tali questioni, il *jolly* del dolo eventuale – giocato, come si è detto, dalla giurisprudenza spagnola – non sembra essere l'unica carta disponibile: anche la colpa, la sconsideratezza o temerarietà (*recklessness*)<sup>40</sup> e le *prior-fault imputation theories* (come l'*actio libera in causa*)<sup>41</sup> sembrano possedere caratteristiche che le rendono adatte a “competere” con il dolo eventuale per l'inquadramento delle ipotesi di ignoranza deliberata.

In via di estrema approssimazione, *la colpa* potrebbe entrare in gioco se si considera ad esempio che il soggetto che sceglie di ignorare ben può *non volere* in alcun modo l'evento tipico (e che già il rischio su cui si innesta la condotta potrebbe non risultare così irragionevole da indiziare la presenza della volontà dolosa). Inoltre, la *sconsideratezza o temerarietà* potrebbe essere presa in considerazione poiché, in alcuni casi di ignoranza deliberata, l'autore decide di correre un rischio insostenibile, avendo a disposizione per propria scelta un patrimonio ridotto di conoscenze, ma pur sempre realizzando un fatto di reato senza volerlo fino in fondo. Infine, l'*actio libera in causa* potrebbe giustificare l'imputazione dell'ignoranza deliberata poiché il soggetto separa intenzionalmente il fatto globale in due momenti: un prima (l'*actio praecedens*, costituita dal mantenimento intenzionale dello stato di ignoranza) e un dopo (rappresentato dalla realizzazione del reato), ciascuno dei quali risulta caratterizzato da una relazione psichica differente tra il fatto stesso e il suo autore: un certo tipo di dolo (quasi di pericolo) può essere ravvisato unicamente nel primo dei due momenti, ma mai nel secondo. Per questo motivo, per la punibilità dell'*actio libera in causa* è necessario individuare un collegamento tra l'*actio praecedens*, il fatto tipico e l'autore del fatto su cui basare il giudizio di colpevolezza: collegamento, questo, la cui presenza può essere vagliata, come si vedrà, soffermandosi sull'intenzionalità della deliberazione a favore dell'ignoranza.

Risulta impossibile cercare, negli spazi di questo lavoro, la via d'uscita ad un simile labirinto dogmatico: nessuna delle destinazioni sistematiche astrattamente individuabili per l'ignoranza deliberata sembra infatti essere esente da critiche<sup>42</sup>.

In via di estrema approssimazione, alcune soluzioni sembrano *implicare troppo*. Come si vedrà, l'impiego del dolo eventuale rischierebbe di prescindere artificialmente dall'esistenza di un effettivo nesso psichico di natura dolosa tra fatto e autore. Se così fosse, il dolo eventuale finirebbe per rappresentare un *modus discensus* per la parte più rigorista della giurisprudenza, svincolato dal sostrato naturalistico dell'accertamento dell'elemento soggettivo e incentrato pressoché

---

<sup>40</sup> Nella letteratura italiana sul tema della *recklessness*, si rinvia per ogni approfondimento ad A. di Martino, *Recklessness*, in *The Oxford Companion in International Criminal Justice*, a cura di A. Cassese, Oxford 2009, 479 ss.; A. Cadoppi, *Mens rea*, in *DigDPen*, VII, Torino 1992, 618 ss.; diffusamente, F. Curi, *Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, Milano 2003.

<sup>41</sup> Sul tema in questione, si rinvia diffusamente a U. Joshi Jubert, *La doctrina de la “Actio libera in causa” en Derecho penal. (Ausencia de acción o inimputabilidad provocadas por el sujeto)*, Barcellona 1992; nonché, più recentemente e nella dottrina italiana, A. Menghini, *Actio libera in causa*, Milano 2015.

<sup>42</sup> Rileva che il tema oggetto della presente indagine è stato finora «poco esplorato dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana» F. Centonze, *Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari. (Una lettura critica alla recente giurisprudenza)*, cit., 343.

esclusivamente su un giudizio obiettivo, normativo o valorativo di imputazione. Inoltre, anche volendo ricorrere a meccanismi straordinari o atipici come l'*actio libera in causa*, si deve comunque fare i conti con il difetto rappresentativo nella psiche dell'autore. Se è vero che l'*actio libera in causa* risulterebbe applicabile ai casi di ignoranza deliberata soltanto in presenza di un *doppio dolo*, riferito alla decisione di mantenersi in uno stato di ignoranza e alla successiva realizzazione del reato, *chi ignora* – seppure intenzionalmente – *può rappresentarsi e voler realizzare il fatto tipico*<sup>43</sup>? Inoltre, la possibilità di ricorrere allo schema dell'*actio libera in causa* al di fuori delle ipotesi – comunemente disciplinate dai codici penali con disposizioni *ad hoc*<sup>44</sup> – di inimputabilità o di incapacità di azione preordinate a realizzare un reato o a procurarsi una scusa non è affatto condivisa unanimemente in dottrina<sup>45</sup>.

Sempre in via di estrema approssimazione, altre soluzioni sembrano al contrario *implicare troppo poco*. In alcune ipotesi di ignoranza deliberata, l'imputazione della colpa potrebbe rappresentare un indebito privilegio. *Chi decide intenzionalmente di ignorare e di realizzare comunque una condotta di cui sospetta la rilevanza penale, di fronte a un rischio razionalmente insostenibile, versa in uno stato di errore (sul rischio, sul fatto, sul decorso causale) tipico della responsabilità colposa?* Inoltre, il ricorso a una terza classe dell'elemento soggettivo – intermedia al dolo eventuale e alla colpa cosciente – per raggruppare i casi in cui il soggetto si assume temerariamente un rischio “folle” rispecchierebbe adeguatamente il disvalore del fatto di chi *sfrutta l'ignoranza come parte strategica di un disegno criminale astutamente architettato, diretto fin dall'inizio a realizzare o quantomeno favorire la commissione di reati, evitando di conoscerne i tratti essenziali con lo scopo di aggirare ogni responsabilità?*

Come si avrà modo di approfondire, dette criticità riguardano: (i) la compatibilità dell'ignoranza deliberata con il principio di *legalità*, in relazione al coordinamento tra la definizione del *dolo*<sup>46</sup> e la disciplina dell'*errore sul fatto tipico*; (ii) l'inclinazione

<sup>43</sup> L'ignoranza non sarebbe altro che «una mente vuota»: D. Luban, *Contrived Ignorance*, *op. cit.*, 959.

<sup>44</sup> Nel diritto penale italiano, v. art. 87 Cp.

<sup>45</sup> U. Joshi Jubert, *La doctrina de la “Actio libera in causa” en Derecho penal. (Ausencia de acción o inimputabilidad provocadas por el sujeto)*, *op. cit.*, 91: «nella dottrina si sono manifestate principalmente tre opinioni. Una, che ritiene che oggetto idoneo dell'*alic* sia qualunque elemento del reato; un'altra, che considera che oggetto dell'*alic* sia soltanto la provocazione dell'inimputabilità y, a tutto concedere, la provocazione di uno stato di necessità scusante; nonché, infine, un'altra ancora, che riferisce l'*alic* alla provocazione dell'assenza di azione, dell'inimputabilità e, talora, di altri elementi della colpevolezza».

<sup>46</sup> Una non trascurabile considerazione preliminare concerne una prima differenza di ordine generale ravvisabile tra il diritto penale italiano e quello spagnolo: mentre, nel primo, l'art. 43 del codice penale stabilisce che il delitto è «doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente *preveduto e voluto* come conseguenza della propria azione od omissione» (corsivo aggiunto), né l'art. 5 («*No hay pena sin dolo o imprudencia*») né l'art. 10 del *Código penal* («*Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley*») forniscono alcuna definizione del dolo stesso. I possibili dubbi sulla compatibilità tra l'ignoranza deliberata e il principio di legalità devono essere sciolti a partire dalla considerazione del valore, del significato ed eventualmente dei limiti della presenza o meno di una definizione positiva del dolo. Per ogni approfondimento al riguardo, non si può che rinviare per tutti a M. Gallo, *Dolo - IV. - Diritto penale*, in *ED* 1964, XIII, 750 ss. Sempre nella dottrina italiana, risulta particolarmente paradigmatica la prospettiva strettamente *legalitaria* nell'ambito della teoria del dolo di A. Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale. L'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in *IP* 2010, n. 1, 9 ss., il quale ritiene configurabile il dolo eventuale solo a patto di legittimare un'artificiosa (incostituzionale) analogia. Recentemente, nella dottrina argentina, sostiene l'incostituzionalità del dolo eventuale anche G.L.



*versarista* dell'ignoranza deliberata stessa: se si trascura l'aspetto psicologico della vicenda soggettiva, l'ignorante deliberato potrebbe essere ritenuto responsabile di *qualunque reato* di cui siano integrati *ex post* gli elementi oggettivi (e il dolo finirebbe per desumersi non già dalla rappresentazione del fatto tipico, bensì dalla sola, più generica *volontarietà dell'azione*)<sup>47</sup>; (iii) *l'inversione dell'onere probatorio*, in contrasto con la *presunzione di innocenza*: nelle ipotesi di ignoranza deliberata *si finirebbe per presumere la concorrenza del dolo eventuale, dovendo essere l'imputato a convincere il giudice della sua insussistenza*.

3. A supporto della presente ricostruzione introduttiva dei lineamenti essenziali dell'ignoranza deliberata, pare opportuno distinguere tre gruppi di casi, i quali ad avviso di chi scrive appaiono meritevoli di un'imputazione soggettiva differenziata in ragione delle peculiarità rinvenibili in ciascuno di essi<sup>48</sup>.

*Nel primo gruppo di casi*, cui si farà riferimento nel prosieguo utilizzando l'espressione "ignoranza deliberata in senso stretto"<sup>49</sup>, un soggetto evita

---

Vitale, *Dolo como actuar deliberado. Su distinción con la culpa*, Buenos Aires 2020, 67 ss. Le posizioni abolizioniste sul tema del dolo eventuale sono state ricostruite, diffusamente, da G. Salcuni, *Il "silenzio" del rischio, la "loquacità" del fine. Per una ricostruzione finalistico-volontaristica del dolo eventuale*, Pisa 2018, 15 ss. In via di estrema approssimazione, alla prospettiva più rigidamente legalitaria si contrappone quella più o meno marcatamente *dogmatico-scientifica*, maggiormente aperta all'integrazione o financo alla sostanziale modifica degli elementi strutturali del dolo stabiliti dal codice o comunque riconosciuti dalla tradizione penale domestica. Con specifico riferimento al tema dell'*ignorancia deliberada*, il principale sostenitore di questa seconda prospettiva è R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 193 ss., il quale afferma che «il significato di concetti tecnici come quello di dolo, che appena si utilizzano nel linguaggio quotidiano o in contesti extragiuridici, resta interamente a disposizione della disciplina scientifica competente perché sia questa a profilare i loro contorni» (194).

<sup>47</sup> In argomento, da un'angolatura generale, D. Pulitanò, *Appunti sul principio di colpevolezza come fondamento della pena: convergenze e discrasie fra dottrina e giurisprudenza*, in *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di A.M. Stile, Napoli 1991, 108.

<sup>48</sup> Infatti, «[c]he qualcuno possa essere responsabilizzato del suo deficit cognitivo provocato non implica necessariamente che tale responsabilità debba essere a titolo di dolo»: B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 4.

<sup>49</sup> Si ripropone, in questo passaggio, la terminologia di R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 109 ss., il quale adduce cinque esempi di *ignorancia deliberada* in senso stretto: (i) l'amministratore che accetta di ricoprire l'incarico di amministratore unico di una società di cui sospetta lo sfruttamento, da parte dei soci, per commettere attività illecite e che esercita le funzioni operative connesse a tale incarico, giungendo a commettere un reato senza avere mai ricercato previamente le informazioni necessarie a garantire il corretto svolgimento del proprio compito (ivi, 110); (ii) il soggetto in posizione apicale che predispone una struttura amministrativo-dirigenziale nell'impresa che funga da filtro alla ricezione di qualsivoglia informazione pregiudizievole nei "piani alti", in modo da evitare le conseguenze di ogni possibile illecito penale commesso da soggetti in posizione subordinata (ivi, 111-112); (iii) il sindaco che, per non paralizzare una determinata attività amministrativa, approva acriticamente e in rapida successione un numero elevato di atti predisposti dai suoi collaboratori, i quali soltanto ne conoscono la rilevanza penale (ivi, 112); (iv) il proprietario di casa che vieta al lavoratore domestico di ricevere qualunque atto pubblico notificato al domicilio del primo, con l'obiettivo di eludere l'adempimento di ogni eventuale obbligo amministrativo e di allegare, a proprio favore, l'ignoranza del contenuto dell'atto (ivi, 112-113); (v) il caso di Albert Speer, ministro del Terzo Reich, il quale nel processo di Norimberga sostenne di aver deliberatamente omesso di conoscere la realtà del campo di concentramento di Auschwitz (ivi, 113-114). L'A. ha successivamente integrato questo catalogo di esempi riferendosi al caso in cui la direzione di un'impresa istituisce un canale interno di denuncia, decidendo al tempo stesso di non consultarlo in nessuna occasione. Se viene effettuata una segnalazione indiziaria della commissione di illeciti penali in seno all'impresa, è possibile ascrivere il «dolo ai dirigenti che hanno ignorato il messaggio e che, pertanto, non hanno

intenzionalmente di procurarsi *qualunque informazione* necessaria a integrare la rappresentazione minima richiesta dal dolo eventuale (*non voler saper affatto*)<sup>50</sup>. Nelle ipotesi di ignoranza deliberata in senso stretto l'autore del fatto, motivato dall'obiettivo di trarre vantaggi dalla commissione dell'illecito<sup>51</sup>, tenderà di allegare la mancata conoscenza degli elementi oggettivi della fattispecie come strategia volta a evitare di essere sottoposto a indagini preliminari o a ottenere, a seconda dei casi, una pronuncia di condanna per un reato colposo o financo un provvedimento di assoluzione. Si pensi all'esempio, menzionato nel paragrafo introduttivo del presente lavoro, dei vertici che conducono una politica d'impresa illecita, mantenendosi intenzionalmente in uno stato di completa ignoranza per schermarsi appunto da eventuali procedimenti penali.

*Nel secondo gruppo di casi*, che si indicheranno d'ora in avanti con la formula "ignoranza deliberata comune", un soggetto entra a contatto con *indici di sospetto* o *segnali di allarme oggettivamente rilevanti* ma decide intenzionalmente di non risolvere il dubbio, realizzando un fatto penalmente rilevante (*non voler sapere di più*). Anche in questo caso, il soggetto potrebbe far valere la propria ignoranza in merito alla concorrenza degli elementi del fatto tipico per perseguire gli stessi benefici processuali menzionati poc'anzi. Si pensi questa volta all'esempio, riportato sempre nell'introduzione della presente indagine, dell'incarico lautamente remunerato, svolto in condizioni di clandestinità, la cui realizzazione integra un illecito penale analogo a quello che si sospettava *ex ante*<sup>52</sup>. Si pensi altresì al caso di un amministratore delegato di un'impresa automobilistica che, pur sospettando che le autovetture commercializzate violino le normative ambientali sulle emissioni e che i relativi test preliminari siano stati falsificati, non prende in considerazione la proposta dei suoi collaboratori di avviare un'indagine interna e ordina di insabbiare la questione, destinando i fondi che sarebbero serviti a finanziare l'indagine all'ottenimento di altri benefici a favore dell'impresa<sup>53</sup>. Oppure ancora, si pensi al caso di una società dedita alla realizzazione di operazioni fraudolente che affida la gestione delle questioni giuridiche che la interessano a un rinomato studio legale. Il suo *leading partner* riceve da un *gatekeeper* una segnalazione circostanziata e attendibile della possibile esistenza e dell'entità degli affari sociali illeciti. Da quel momento in avanti, lo studio legale dovrebbe adottare misure volte a evitare di incorrere in responsabilità "per connessione" a tali illeciti. Gli onorari che la società versa sono però così lauti che la loro mancata percezione produrrebbe gravi effetti sui bilanci annuali dello studio. Il *leading partner*, prima di apprendere nel dettaglio tutte le informazioni disponibili sulla vicenda, decide allora di sbarazzarsi della segnalazione scritta per non

---

fatto nulla per impedire condotte illecite dei loro subordinati?» (Id., *Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal*, in *Discusiones* 2013, n. XIII – *Ignorancia deliberada y Derecho Penal*, Sezione I, a cura di J. Valenzuela S., 18-19).

<sup>50</sup> Cfr., *infra*, sub Sez. II, par. 6.

<sup>51</sup> Si pensi, ad esempio, all'ignoranza deliberata nella realtà delle organizzazioni complesse.

<sup>52</sup> Cfr., *infra*, sub Sez. II, par. 7 e 9.1.

<sup>53</sup> Il caso è tratto da A. Sarch, *Criminally Ignorant: Why the Law Pretends We Know What We Don't*, Oxford 2019, 232.

compromettere sé stesso e il redditizio rapporto professionale con la società indiziata<sup>54</sup>.

Nel terzo gruppo di casi, che si potrebbero denominare di “ignoranza deliberata *in senso lato*”, un soggetto entra a contatto con una situazione sì idealmente rischiosa ma dai contorni più vaghi, qualitativamente diversa da quella che indizia il dolo già sul piano oggettivo e maggiormente influenzata, a seconda dei casi, da contesti socio-relazionali<sup>55</sup> o professionali<sup>56</sup> nei quali è fisiologico fare affidamento nella liceità della condotta altrui. In questi casi, l'affidamento opera come un filtro sul piano della tipicità colposa<sup>57</sup>. Nei casi di ignoranza deliberata *in senso lato*, il soggetto che decide di non conoscere pensa tutt'al più che esista una eventualità remota di commettere un illecito: talmente remota che l'autore può persino convincersi a scartarla, senza che una siffatta rimozione sul piano psichico possa essere equiparata a una decisione a favore dell'illecito o comunque radicalmente irrazionale<sup>58</sup>. In altri casi, tale eventualità non viene nemmeno presa in considerazione dal soggetto per pigrizia, distrazione, sconsideratezza o qualunque altro atteggiamento psichico caratteristico della colpa.

Nei casi di ignoranza deliberata *in senso lato*, il soggetto versa dunque in uno stato di *errore tipico della colpa*, caratterizzato dalla «mera indifferenza o indolenza di fronte alla realtà criminosa» o dalla «mera pigrizia mentale»<sup>59</sup>. Anche in questo terzo gruppo di casi si rivela di cruciale importanza delimitare l'area dell'addebito colposo, distinguendo i fatti tipici e colpevoli, quelli tipici ma non colpevoli e quelli che potrebbero risultare tipici soltanto allargando all'estremo le norme cautelari (privandole del loro ruolo di filtro ed estremizzando il contenuto di cautele di fatto totalizzanti, collegate alla figura di un agente modello sempre impeccabile che, semplicemente, non esiste). Inoltre, come si è accennato, anche nei casi di ignoranza deliberata *in senso lato* non ci si potrà limitare ad accertare la misura oggettiva della colpa. Alla verifica della violazione di una regola cautelare dovrà sempre

---

<sup>54</sup> Il caso qui riportato apre il celebre lavoro di D. Luban, *Contrived Ignorance*, *op. cit.*, 957.

<sup>55</sup> Si pensi al caso, formulato da M.L. Manrique, *¿Mejor no saber? Algunas consideraciones sobre la atribución de responsabilidad penal en caso de ignorancia*, in *Discusiones*, *op. cit.*, 82-83, di una madre che nasconde suo figlio neonato in una borsa che consegna a un'amica, rispondendo alle sue richieste di chiarimento che è meglio che non ne sappia nulla. L'amica custodisce la borsa senza mai aprirla; il bambino, nel frattempo, muore soffocato.

<sup>56</sup> Si pensi ora, invece, alla distribuzione del lavoro e alle deleghe di funzioni, che anche R. Ragués i Vallès, *¿Dolo sin conocimiento? Reflexiones en torno a la condena por defraudación fiscal de Lionel Messi*, in *En Letra: Derecho Penal 2020*, n. 11, 85-86, ricollega all'*ignorancia deliberada*, valorandole apparentemente nell'ambito della responsabilità colposa.

<sup>57</sup> Per ogni approfondimento, si veda L. Cornacchia, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino 2004, 489 ss. Imprescindibile, inoltre, il rinvio a D. Castronuovo, *La colpa penale*, Milano 2009, 321 ss.

<sup>58</sup> Cfr. B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, *cit.*, 5. Cfr. altresì J.P. Cortés Labadía, *La teoría de la ignorancia deliberada y su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico*, in *La Ley Penal 2016*, n. 122, 3: «non è possibile escludere che certe forme di ignoranza possano, in certe circostanze, risultare verosimili, e che rendano credibile l'affermazione di non aver conosciuto i dettagli di determinate operazioni nelle quali appare il nome della persona a cui si imputa [...] la sua realizzazione e, di conseguenza, la conoscenza di ciò che stava facendo».

<sup>59</sup> Á. Redondo Hermida, *La doctrina de la «ignorancia deliberada» en la jurisprudencia penal española*, in *La Ley Penal 2009*, n. 63, 6. L'A. cita la STS del 9 luglio 2008.

accompagnarsi quella dell'effettiva esigibilità della condotta alternativa lecita, di modo da preservare il fondamentale sostrato personalistico dell'addebito colposo<sup>60</sup>.

3.1. Alla luce di quanto affermato nel paragrafo precedente, nonostante sia stato risolto dalla giurisprudenza spagnola applicando il dolo eventuale, sembra esprimere un disvalore inferiore rispetto ai casi di ignoranza deliberata in senso stretto e a quelli di ignoranza deliberata comune l'esempio della adolescente ignara dell'affiliazione del suo fidanzato al gruppo terroristico ETA, la quale accetta di accompagnarlo oltre la frontiera spagnola senza conoscere che la ragione del favore richiesto è quella di fuggire e far calmare le acque in seguito alla commissione di reati severamente puniti dalla legislazione nazionale. La giovane si mantenne in uno stato di ignoranza, dopo aver ascoltato che era bene che non conoscesse i motivi del viaggio. La STS 5 novembre 2003 ha condannato l'imputata affermando che «è un dato dell'esperienza che la richiesta di chi era stato il suo fidanzato, di accompagnarlo in Francia perché c'erano problemi, nel contesto della realtà sociale dei Paesi Baschi nell'anno 2000, si poteva interpretare soltanto come una richiesta d'aiuto da parte di chi appartiene all'organizzazione terroristica ETA»<sup>61</sup>.

Lo stesso può dirsi, *mutatis mutandis*, rispetto al caso del sindaco benintenzionato ma oberato di lavoro, che desidera fare il possibile perché le attività amministrative di cui è responsabile non finiscano per essere paralizzate da eccessive trafilie burocratiche e che si presta a firmare una serie di atti preparati dai suoi collaboratori, senza conoscerne minimamente il contenuto. Così facendo, veniva approvato un provvedimento sanzionatorio predisposto illecitamente da un altro funzionario con l'intento di pregiudicare il destinatario. Sebbene una parte della dottrina spagnola qualifichi il caso in questione come un'ipotesi di ignoranza deliberata in senso stretto<sup>62</sup>, alla luce di quanto si è affermato nel paragrafo precedente sembra possibile degradare il fatto da doloso a colposo valorizzando l'affidamento nella liceità dell'operato altrui nell'ambito di un'attività sì rischiosa, ma a base indubbiamente lecita (nonché socialmente utile).

Ma la più interessante tra le vicende etichettabili, ad avviso di chi scrive, come ignoranza deliberata *in senso lato (colposa)* è quella relativa allo sfruttamento dei diritti di immagine del pluripremiato calciatore Lionel Messi. Fin dalla minore età, quando era già integrato attivamente nella prima squadra del club F.C. Barcellona, Messi aveva delegato la gestione degli interessi economici al padre e a rinomati professionisti nel settore della fiscalità internazionale. A Messi fu contestata l'elusione fraudolenta di svariati milioni di euro con riferimento agli esercizi fiscali tra il 2007 e il 2009; il calciatore, in risposta, si difese sostenendo di non aver conosciuto alcun

---

<sup>60</sup> Con specifico riferimento all'*ignorancia deliberada*, J.P. Montiel, *El caso Messi y las consecuencias de "ignorar" la dogmática de los delitos imprudentes*, in *En Letra: Derecho Penal*, 30 novembre 2016, 4.

<sup>61</sup> «[I]l consenso ad effettuare il trasporto senza voler conoscere la realtà dalla quale fuggiva, non è altro che la manifestazione del principio dell'«ignoranza deliberata» [...]. Secondo questo principio, chi non vuole conoscere ciò che può e deve conoscere, e tuttavia tenta di trarre beneficio da detta situazione, se viene scoperto, non può allegare alcuna ignoranza, e, al contrario, deve rispondere delle conseguenze del proprio agire illecito».

<sup>62</sup> R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 112.



dettaglio delle operazioni addebitategli, che aveva delegato per la loro complessità e a cui partecipava soltanto concedendo il benessere finale, apponendo quando necessario la firma sui contratti che venivano predisposti dal suo *entourage*. In prima battuta, l'*Audiencia Provincial* di Barcellona ha condannato Messi per aver ignorato deliberatamente ciò che avrebbe dovuto e potuto sapere<sup>63</sup>; in seconda battuta, il *Tribunal Supremo* non ha fatto più ricorso alla dottrina dell'*ignorancia deliberada* ma ha confermato comunque la condanna dell'imputato, a titolo di dolo eventuale<sup>64</sup>. Al riguardo, una parte dei commentatori ha rilevato (ad avviso di scrive, correttamente) che la pronuncia di primo grado ha fatto strame del principio di affidamento<sup>65</sup>: «quando qualcuno delega la gestione di rischi [...] a terzi, idonei a detta gestione per le loro capacità tecniche e operative, possiamo confidare nel fatto che opereranno in conformità alla legge. [...] Annullare questa possibilità di affidamento ci obbligherebbe a conoscere nel dettaglio la legislazione tributaria, il mondo della contabilità» e quant'altro richieda la complessità della società del rischio contemporanea<sup>66</sup>. Lo stesso può dirsi, *mutatis mutandis*, rispetto alla sentenza del *Tribunal Supremo*; seppure precisando che, in termini generali, l'operatività del principio di affidamento deve essere fatta dipendere in ogni caso dall'assenza di «situazioni concrete in cui, in via di eccezione, in ragione dello status ricoperto dall'agente si debba ritenere sussistente a suo carico l'obbligo di riconoscere l'altrui comportamento inaffidabile»<sup>67</sup>.

4. Nella dottrina straniera, il dibattito sul tema dell'ignoranza deliberata ha visto accumularsi una gamma di teorie estremamente cangianti. Nella letteratura angloamericana, in via di estrema sintesi, per alcuni commentatori la *willful blindness* possiederebbe gli elementi strutturali della *recklessness*, intesa come l'assunzione sconsiderata di un rischio grave e ingiustificabile<sup>68</sup>. Secondo altri commentatori, sempre in via di estrema sintesi, l'imputazione della *willful blindness* si incentrerebbe sull'obbligo di conoscere la concorrenza degli elementi costitutivi di un reato nel caso concreto; pertanto, la violazione di tale obbligo darebbe luogo all'addebito della responsabilità per *negligence*<sup>69</sup>. Per altri commentatori ancora, la dottrina della *willful blindness* dovrebbe essere superata, poiché le previsioni di riferimento del *Model Penal Code* in tema di conoscenza degli elementi materiali del reato<sup>70</sup> consentirebbero già di per sé di punire anche le ipotesi di ignoranza deliberata a titolo di *knowledge*<sup>71</sup>. Una parte della dottrina sostiene invece che la *willful blindness* si collocherebbe a mezza

---

<sup>63</sup> Cit., *supra*, sub par. 1, nt. 18.

<sup>64</sup> STS 1885/2017, 24 maggio.

<sup>65</sup> Principio, questo, che contribuisce appunto a «fissare l'ambito dei doveri cautelari o di conoscenza»: J.P. Montiel, *El caso Messi y las consecuencias de "ignorar" la dogmática de los delitos imprudentes*, op. cit., 5.

<sup>66</sup> *Ibidem*.

<sup>67</sup> L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, op. cit., 489.

<sup>68</sup> *Ex multis*, cfr. I.P. Robbins, *The Ostrich Instruction: Deliberate Ignorance as a Criminal Mens Rea*, op. cit., 220 ss.

<sup>69</sup> Anche per ulteriori riferimenti, cfr. la ricostruzione critica di D. Luban, *Contrived Ignorance*, op. cit., 960.

<sup>70</sup> Il quale fa riferimento all'*alta probabilità* della loro sussistenza: *Model Penal Code*, § 2.02 (7).

<sup>71</sup> J.L. Marcus, *Model Penal Code Section 2.02(7) and Willful Blindness*, in *The Yale Law Journal* 1993, 102, Iss. 8, 2256-2257.

via tra *knowledge* e *recklessness*<sup>72</sup> e ne individua i requisiti nella conoscenza «di informazioni molto buone che indicano che il fatto esiste», nella convinzione quasi completa di tale esistenza, nel fatto di aver evitato deliberatamente di confermarla e nello «scopo cosciente di evitare la responsabilità penale»<sup>73</sup>. Secondo un'altra parte ancora della dottrina, invece, alcune ipotesi di *willful blindness* supererebbero addirittura la soglia della *knowledge*: sarebbe questo il caso, secondo LUBAN, di quei «grandi macchinatori» che fanno dell'illecito l'obiettivo della loro linea di azione e che architettano l'ignoranza «come una precauzione per schermarsi dalla responsabilità»<sup>74</sup>. Tale linea di azione, che secondo accreditate analisi criminologiche affiorerebbe specialmente nel mondo degli affari, «aggiunge[rebbe] alla conoscenza un elemento di calcolo» che eleverebbe la posizione dei grandi macchinatori persino al di sopra di chi agisce sapendo ciò che fa<sup>75</sup>.

Cambiando panorama, Raguès I Vallès ha analizzato criticamente la giurisprudenza spagnola che all'alba del terzo millennio ha importato la dottrina della *willful blindness* per risolvere principalmente casi di traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, supporto materiale indiretto del terrorismo, detenzione di sostanze esplosive, truffa, falsità documentali e bancarotta<sup>76</sup>. Raguès I Vallès ravvisa nell'*ignorancia deliberada* i seguenti requisiti: (i) il sospetto dell'illiceità; (ii) la possibilità di realizzare un comportamento alternativo (lecito) o di desistere dal realizzare la condotta; (iii) il mantenimento intenzionale di uno stato di ignoranza; (iv) la realizzazione di un fatto che ex post si rivela tipico; (v) la volontà di sfruttare l'ignoranza per ottenere un beneficio e per aggirare la responsabilità penale. L'Autore promuove una concezione generale del dolo come indifferenza grave nei confronti dell'ordinamento<sup>77</sup>: indifferenza, questa, che sarebbe ravvisabile nell'*ignorancia deliberada*, alla quale risulterebbe dunque applicabile il dolo eventuale<sup>78</sup>. Ciò, perlomeno, nella maggior parte dei casi, laddove il soggetto nutre appunto un sospetto sull'illiceità della vicenda<sup>79</sup>; al contrario, il dolo eventuale non potrebbe essere

<sup>72</sup> In questo senso, oltre all'A. citata nella nt. successiva, D.N. Husak, C.A. Callender, *Willful Ignorance, Knowledge, and the 'Equal Culpability' Thesis: A Study of the Deeper Significance of the Principle of Legality*, in D.N. Husak, *The Philosophy of Criminal Law: Selected Essays*, Oxford 2010, 200 ss.

<sup>73</sup> R. Charlow, *Willful Ignorance and Criminal Culpability*, in *Texas Law Review* 1992, 70, 1429.

<sup>74</sup> D. Luban, *Contrived Ignorance*, op. cit., 968.

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> R. Raguès i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 21 ss.

<sup>77</sup> *Ivi*, 173. Secondo l'A., in particolare, l'indifferenza verso l'ordinamento giuridico e i valori che esso tutela attraverso la norma penale costituirebbe l'elemento strutturale fondamentale del dolo, misurabile (o quantificabile) per delimitare il dolo eventuale dalla colpa cosciente.

<sup>78</sup> In breve, versa in *ignorancia deliberada* chi, «potendo e dovendo conoscere determinate circostanze penalmente rilevanti della propria condotta, prende deliberatamente o coscientemente la decisione di mantenersi nell'ignoranza»: *ivi*, 158. Si veda altresì *ivi*, 192-193: «il soggetto che realizza una condotta oggettivamente tipica senza rappresentarsi che concorrono in essa gli elementi concreti di una fattispecie legale, sospettando però che sta agendo in maniera potenzialmente lesiva per alcun interesse altrui e che, potendo desistere da tale condotta, preferisce realizzarla mantenendosi deliberatamente o coscientemente in una ignoranza prolungata nel tempo come strumento per ottenere alcun beneficio, senza assumersi rischi propri né responsabilità, mostra un grado di indifferenza per l'interesse offeso non inferiore a quello del delinquente doloso-eventuale e, in termini preventivi, merita la stessa pena di questo».

<sup>79</sup> L'Autore si riferisce al gruppo di casi cui si è fatto riferimento, nel paragrafo precedente del presente lavoro,

applicato anche nei casi di ignoranza deliberata *in senso stretto*, nei quali il soggetto non acquisisce intenzionalmente nemmeno il nucleo minimo di informazioni valide a formare la soglia di rappresentazione richiesta per il dolo<sup>80</sup>. Secondo Ragués i Vallès, in questi ultimi casi – che meriterebbero un trattamento analogo a quello riservato alle fattispecie dolose – il ricorso alla dottrina dell'*ignorancia deliberada* sarebbe non solo *necessario*, ma altresì *legittimo*: non violerebbe cioè il principio di legalità, con riferimento alle disposizioni codicistiche in tema di dolo e di errore sul fatto tipico. La delimitazione del significato e dei confini del dolo, infatti, sarebbe affare della sola scienza penale; inoltre, interpretando il dettato codicistico alla luce della *ratio* dell'errore sul fatto tipico e del senso comune attribuito alla parola "errore", la relativa disciplina non si potrebbe applicare a chi crea e mantiene intenzionalmente lo stato di errore, con il proposito di beneficiarne<sup>81</sup>.

L'apporto di Ragués i Vallès ha stimolato un nutrito dibattito. Tra tutti, in particolare, quattro Autori (*infra, i-iv*) hanno commentato la tesi di Ragués da angolature dogmatiche estremamente cangianti, le quali danno una prima conferma dell'ambiguità del meccanismo di imputazione soggettiva in questione.

(i) Chi sostiene una linea di pensiero maggiormente critica nei confronti dell'*ignorancia deliberada* è Feijóo Sánchez, il quale la definisce una *pericolosa dottrina giurisprudenziale* che «talora viene utilizzata arbitrariamente per aggirare i requisiti legali e probatori del dolo»<sup>82</sup>. Per vero, questo primo Autore ammette che risulterebbe possibile ricomprendere nell'ambito del dolo eventuale le ipotesi di ignoranza deliberata *comune* – nelle quali il soggetto agisce, di fatto, con *dolo alternativo* – senza che si renda necessario applicare la dottrina dell'*ignorancia deliberada*<sup>83</sup>. Tuttavia, l'*ignorancia deliberada* postulerebbe l'inflizione di una pena prevista per un reato doloso in contrasto con la disciplina codicistica sull'*error de tipo*, ai sensi della quale *qualunque stato di ignoranza escluderebbe il dolo*. Inoltre, l'applicazione dell'*ignorancia deliberada* configurerebbe un'ipotesi di *responsabilità oggettiva*, incline a trattare «allo stesso modo le conseguenze previste e quelle difficilmente prevedibili»<sup>84</sup>. Infine, l'*ignorancia deliberada* permetterebbe di invertire l'onere della prova della sussistenza

---

con l'espressione "ignoranza deliberata *comune*".

<sup>80</sup> R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 130. Cfr. altresì Id., *Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 19: «l'assenza di conoscenza [...] della concorrenza in un determinato comportamento degli elementi di una fattispecie incriminatrice impedisce di considerare il fatto come doloso, il che porta all'impunità o, quando la legge lo permetta, a punire la condotta come colposa. Tuttavia, in casi come quelli esposti, nei quali il soggetto ha deciso di mantenersi nell'ignoranza, tale conclusione appare insoddisfacente e non cessa di risultare improprio affermare che chi ha evitato di conoscere versa in una situazione di errore o ha agito in maniera negligente».

<sup>81</sup> R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 193 ss.

<sup>82</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 4. Cfr. altresì J.C. Ferré Olivé, *Tratado de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social*, Valencia 2018, 263-264 e 267.

<sup>83</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *Mejor no saber...más. Sobre la doctrina de la ceguera provocada ante los hechos en Derecho Penal*, in *Discusiones*, op. cit., 103-104.

<sup>84</sup> *Ivi*, 110-111.

del dolo eventuale: «chi è responsabile della propria ignoranza risponde dolosamente a meno che provi che essa non si determinò per disinteresse»<sup>85</sup>.

(ii) L'analisi di Puppò si focalizza sulle note *morali* che caratterizzerebbero l'imputazione dell'ignoranza deliberata. Questo secondo Autore sottolinea che, «[g]eneralizzando [...], è plausibile affermare che esistono valori nei confronti dei quali l'indifferenza manifesta lascia presumere, nel soggetto indifferente, tratti morali oggettivamente (o [...] soggettivamente e maggioritariamente) condannabili»<sup>86</sup>. Ciò varrebbe specialmente per i reati che costituiscono *mala in se*; negli altri casi (*mala prohibita*), l'ascrizione dell'ignoranza deliberata finirebbe invece per essere «giustificata esclusivamente dalla soggettività morale del giudice»<sup>87</sup>. Da questa angolatura, emergerebbero inoltre problemi laddove il soggetto agisca per ragioni moralmente apprezzabili: Puppò sostiene che l'essenza dell'ignoranza deliberata debba essere ravvisata nella possibilità di *imputare* il dolo – che, di fatto, risulterebbe assente – «in virtù di un giudizio morale sull'accusato», il quale «si sforza per ignorare tutto ciò che deve essere ignorato per evitare l'applicabilità della norma penale»<sup>88</sup>.

(iii) Anche il terzo Autore, Greco, ritiene *superflua* la dottrina dell'*ignorancia deliberada*, in ragione dell'applicabilità del dolo eventuale in molti dei casi in cui il soggetto sceglie intenzionalmente di ignorare<sup>89</sup>. Laddove il comportamento anteriore alla commissione del reato sia stato realizzato possedendo una conoscenza nucleare della situazione di rischio per un bene giuridico penalmente tutelato, sussisterebbe il dolo eventuale anche in presenza di uno stato di ignoranza intenzionalmente mantenuto<sup>90</sup>. Greco ravvisa nell'ignorante deliberato i tratti dell'*autore mediato* che «fa uso del suo io futuro come strumento che agisce in errore»<sup>91</sup>. In alternativa, sarebbe possibile individuare la concorrenza di un'ipotesi eccentrica di *actio libera in causa*, nella quale «il comportamento previo non esclude, come nei casi prototipici di *actio libera in causa*, la colpevolezza dell'agire posteriore», bensì «il suo carattere doloso»<sup>92</sup>. Anche secondo GRECO, tuttavia, il dolo eventuale non sarebbe applicabile nei casi di ignoranza deliberata *in senso stretto*: chi ignora l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi del fatto tipico non potrebbe dominare né la sua realizzazione, né il suo

---

<sup>85</sup> *Ivi*, 112.

<sup>86</sup> A. Puppò, *Comentario a Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal*, de Ramon Ragués I Vallès, in *Discusiones*, op. cit., 62.

<sup>87</sup> *Ibidem*.

<sup>88</sup> *Ivi*, 66. Con accento critico nei confronti delle «forti tinte moralistiche» che contraddistinguerebbero i tentativi di implementazione della teoria della *willful blindness* a livello giurisprudenziale M. Caputo, *La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà*, op. cit., 2255.

<sup>89</sup> L. Greco, *Comentario al artículo de Ramón Ragués*, in *Discusiones*, op. cit., 67. V. altresì *ivi*, 70: «che sia per via diretta o per via indiretta, esiste qui il dolo eventuale e non l'ignoranza».

<sup>90</sup> «Spesso, lo stesso comportamento che causa immediatamente il risultato sarà già accompagnato dalla coscienza che qualcosa può finire male, che può esistere un rischio per un bene penalmente protetto. Quella coscienza sarà, nella maggioranza dei casi, sufficiente per giustificare un dolo eventuale. Sebbene abbia ad oggetto solamente la possibilità di un rischio, possibilità di un rischio ed esistenza di un rischio sono nozioni che, da una prospettiva ex ante, si confondono»: *ibidem*.

<sup>91</sup> Con una forzatura normativa, come rileva R. Bartoli, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino 2005, 200, nt. 21: «autore mediato è colui che commette un reato per mezzo di altri» (corsivo aggiunto).

<sup>92</sup> L. Greco, *Comentario al artículo de Ramón Ragués*, op. cit., 69.



impedimento<sup>93</sup>. In questi ultimi casi ci si troverebbe piuttosto in presenza di un elemento soggettivo *colposo*<sup>94</sup>: *de lege lata*, anche questo terzo Autore ribadisce che *l'ignoranza degli elementi oggettivi del fatto tipico, anche se deliberata, non può che escludere il dolo*<sup>95</sup>.

(iv) La quarta Autrice, Manrique, ritiene improprio assimilare l'ignoranza deliberata al dolo eventuale: mentre il secondo sussiste quando il soggetto «agisce senza alcun errore di comprensione», in presenza della prima «l'agente non sa se sta realizzando una determinata condotta poiché è privo di informazioni rilevanti per comprendere quello che sta facendo»<sup>96</sup>. Ciò sarebbe ancor più evidente nelle ipotesi di ignoranza deliberata *in senso stretto*, nelle quali il soggetto «resta indifferente dinnanzi a una varietà di possibili offese a beni giuridici»<sup>97</sup>. Attraverso la dottrina dell'*ignorancia delberada*, sostiene Manrique, si rischierebbe di imputare soggettivamente un reato a prescindere dalla verifica di elementi psicologici quali conoscenze, motivi e scopi dell'agire<sup>98</sup>. L'ignoranza deliberata risulterebbe assimilabile a una sorta di *fraude de ley* che possiede un disvalore atipico rispetto alle ipotesi colpose classiche: atipicità, questa, che renderebbe la dottrina in questione incompatibile con il principio di legalità<sup>99</sup>.

4.1. La breve *literature review* effettuata nel paragrafo precedente ha messo in evidenza l'esistenza di divergenze significative tra le tesi elaborate in dottrina sul tema dell'*ignorancia delberada*. Tra i vari profili che appaiono controversi, l'idea centrale di Raguès I Vallès di incentrare il dolo e l'*ignorancia delberada* sull'indifferenza è senza dubbio una delle più dibattute<sup>100</sup>. *In primo luogo*, in via di estrema sintesi, il riferimento all'indifferenza come minimo comune denominatore delle varie forme di dolo poggia su un fondamento filosofico del diritto penale e della pena – di impronta essenzialmente normativista ed espressivista – che non risulta unanimemente condiviso nel panorama scientifico<sup>101</sup>. *In secondo luogo*, la valorizzazione

<sup>93</sup> *Ivi*, 72.

<sup>94</sup> A sostegno della tesi in questione, l'A. attribuisce peso all'argomento dell'irragionevole punibilità, in caso contrario, delle ipotesi di tentativo *inidoneo*: ipotesi, queste, che sono ritenute sanzionabili sia nel sistema penale tedesco che in quello spagnolo, sulla base del fondamento più marcatamente soggettivo o misto che viene ivi attribuito al delitto tentato. Per approfondimenti, si rinvia diffusamente e per tutti a S. Seminara, *Il delitto tentato*, Milano 2012, 855 ss.

<sup>95</sup> L. Greco, *Comentario al artículo de Ramón Ragués*, op. cit., 76-77.

<sup>96</sup> «Seppure la sua ignoranza sia deliberata resta un caso di mancata conoscenza»: M.L. Manrique, *¿Mejor no saber? Algunas consideraciones sobre la atribución de responsabilidad penal en caso de ignorancia*, cit., 82.

<sup>97</sup> *Ivi*, 86.

<sup>98</sup> *Ivi*, 89.

<sup>99</sup> M.L. Manrique, *Ignorancia delberada y responsabilidad penal*, in *Isonomía* 2014, n. 40, 163 ss.

<sup>100</sup> Sviluppata nella sua completezza, una tesi siffatta consentirebbe persino di prescindere dalla rappresentazione nell'imputazione soggettiva dolosa e di semplificare la configurabilità del dolo eventuale nei casi di *ignorancia delberada* comune.

<sup>101</sup> Sull'indifferenza come elemento del dolo, si rinvia a G. Jakobs, *Indiferencia como dolo indirecto*, in *Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique Bacigalupo*, op. cit., 345 ss. Sempre riguardo al criterio dell'indifferenza, R. Bartoli, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, op. cit., 225 critica la sua «fallacia naturalistica»: «a un dato di fatto, e cioè alla conoscenza attuale o potenziale di un determinato oggetto, viene (opinabilmente) attribuito un valore (ostilità e indifferenza)».

dell'indifferenza non sembra capace di risolvere il dubbio amletico tra dolo eventuale e colpa cosciente<sup>102</sup>: infatti, «[a]nche la colpa [...] è indifferenza, però rispetto alla norma cautelare»<sup>103</sup>. Come dimostrato dall'ondivaga giurisprudenza italiana alle prese con casi-limite di fatti realizzati in manifesta violazione di regole cautelari poste a protezione di beni giuridici primari, se l'ascrizione del reato si basasse sull'indifferenza palesata dal soggetto attivo, il sistema di imputazione soggettiva non sarebbe più in grado di filtrare in alcun modo le pressanti istanze politico-criminali di segno general-preventivo. Ciò finirebbe per esporre l'individuo al rischio di abusi del diritto e del processo penale: «la constatazione di una colpa cosciente» – con indifferenza meno grave – «rischia di convertirsi *ipso facto* in una prova del dolo eventuale», rinvenendo già nella consapevolezza del rischio un'ipotesi di indifferenza grave per il bene giuridico tutelato<sup>104</sup>.

4.2. Come si è visto, la relazione problematica tra ignoranza deliberata e dolo eventuale è stata ricostruita in dottrina elaborando tesi di segno anche assai diverso. L'unico punto di incontro tra le linee di pensiero di una parte degli Autori cui si è fatto riferimento nel paragrafo dedicato alla *literature review* sembra essere costituito, pur con tutti i distinguo del caso, dall'affermazione della compatibilità almeno tendenziale tra ignoranza deliberata comune e dolo eventuale. La definizione di questa forma di dolo includerebbe già di per sé i casi di errore intenzionale (Feijòo Sánchez) o comunque potrebbe essere stiracchiata al massimo per inglobare questi ultimi, senza con ciò snaturare il concetto stesso di dolo eventuale (Greco); oppure ancora, questo potrebbe fungere da contenitore dell'ignoranza deliberata quantomeno rispetto ai *mala in se* (Puppo). Soltanto Manrique sostiene che l'ignoranza deliberata non potrebbe rientrare affatto nei margini del dolo eventuale e che essa abbisognerebbe di un riconoscimento legislativo *ad hoc* per poter coesistere legittimamente con le categorie dell'elemento soggettivo nei sistemi penali di *civil law*.

A ben vedere, anche i succitati Autori che tentano di scomodare il dolo eventuale per riservare un trattamento appropriato all'ignoranza deliberata *comune* non mancano di soffermarsi su peculiarità strutturali della medesima che non si incastrano perfettamente, come si vedrà con maggiore dettaglio nella sezione successiva dell'indagine, con i requisiti del dolo eventuale. Per questa ragione, *de lege ferenda*, Ragués i Vallès ritiene opportuno «riflettere sulla necessità di riconfigurare il sistema di imputazione soggettiva basato esclusivamente sulla distinzione tra dolo e colpa»<sup>105</sup>. Feijòo Sánchez evidenzia inoltre la difficoltà – per l'Autore, insuperabile – di far coesistere l'ignoranza deliberata, il dolo eventuale e l'errore sul fatto tipico. GRECO,

<sup>102</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 13.

<sup>103</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *Mejor no saber....más. Sobre la doctrina de la ceguera provocada ante los hechos en Derecho Penal*, cit., 135.

<sup>104</sup> Critica la tendenza a presumere il dolo eventuale dai requisiti della colpa cosciente A. Vallini, *Dai "pirati della strada" al bombardamento di Dubrovnik: prassi nazionali e sovranazionali in tema di dolus eventualis*, in [ius17@unibo.it](mailto:ius17@unibo.it) 2011, Studi e materiali di diritto penale, n. 1, 249.

<sup>105</sup> O, «quantomeno, per rivisitare le conseguenze giuridiche che si associano a ciascuna di queste figure»: R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 208-209.

infine, tenta di giustificare la stessa coesistenza – ritenuta altrettanto difficile – combinando la figura del dolo eventuale con quelle dell'autore mediato e dell'*actio libera in causa*.

5. Pare possibile concludere questa prima sezione con due brevi rilievi. *Il primo*: vuoi perché inclini a inquadrare gli stati di cecità intenzionale in una sola delle categorie dell'elemento soggettivo del reato, vuoi perché restie a soffermarsi su criteri distintivi di valenza generale, le teorie unitarie della *willful blindness* e dell'*ignorancia deliberada* non sembrano essersi rivelate soddisfacenti. *Il secondo*: per accogliere la dottrina in questione nei sistemi penali di *civil law*, la strada del dolo eventuale non risulta affatto priva di ostacoli. Per questo motivo, nella sezione successiva si concentrerà l'analisi sulla relazione tra l'ignoranza deliberata, il dolo eventuale e l'errore sul fatto tipico. Volendo anticipare brevemente alcuni aspetti ai quali si dedicherà particolare attenzione, sebbene l'ipotesi di includere almeno i casi di ignoranza deliberata comune nel perimetro del dolo eventuale possa apparire suggestiva, il suo accoglimento finirebbe per sollevare svariati problemi. *Da un lato*, una concezione del dolo eventuale articolata sul duplice piano della *tipicità* e della *colpevolezza* – che combini cioè una valutazione del *rischio obiettivo* e del *nesso psichico* tra il soggetto e il fatto – può contribuire a fare maggiore chiarezza sulle condizioni in presenza delle quali l'ignoranza deliberata può essere ascritta a titolo di dolo eventuale. *Dall'altro lato*, la scelta di annoverare nell'elemento soggettivo doloso un meccanismo di imputazione che prescinde – a seconda dei casi, come si è visto, in tutto o in parte – dalla rappresentazione del fatto tipico potrebbe favorire l'*oggettivizzazione* della responsabilità penale e l'*automatismo* del suo accertamento processuale<sup>106</sup>. Al di là dei possibili pertugi individuabili per collocare i casi di ignoranza deliberata all'interno del dolo e della colpa, risulta difficile trascurare proprio quelle peculiarità che sembrano contraddistinguere l'ignoranza deliberata fino a renderla, se non proprio una figura del tutto autonoma, un corpo estraneo alle categorie dell'elemento soggettivo nei sistemi penali di *civil law*.

## Sezione II - Discussione

6. Per porre in relazione l'ignoranza deliberata e il dolo eventuale occorre analizzare anzitutto la questione relativa al trattamento degli stati di *dubbio*. Come

---

<sup>106</sup> «Non è raro trovare, nelle sentenze, l'affermazione che non occorre indugiare sulla dimostrazione dell'elemento soggettivo, in quanto il dolo è insito *in re ipsa*; e la dottrina non ha mancato di soffermarsi, pervenendo a conclusioni non univoche, su questa impostazione giurisprudenziale. È nato, così, da un'esigenza essenzialmente pratica, il problema del *dolus in re ipsa*. Questo problema ha una sua realtà e una sua apparenza: una sua realtà, in quanto intimamente legato al problema della prova con particolari nessi rispetto alla teoria delle presunzioni; una sua apparenza, in quanto la locuzione sembra voler definire una nuova categoria dogmatica sostanziale, quasi un nuovo tipo di dolo, da porsi accanto alle specie ormai tradizionali»: il passaggio è tratto dalla *premessa* di F. Bricola, *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo*, Milano 1960, riedito in F. Bricola, *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, Milano 2000, 3. In argomento, si rinvia altresì, diffusamente e per tutti, a L. Eusebi, *Il dolo come volontà*, Brescia 1993, 63 ss.

noto, questi non sono attratti senza eccezioni all'interno del dolo eventuale<sup>107</sup>, bensì risultano astrattamente compatibili anche con l'imputazione colposa<sup>108</sup>. Pare anzi possibile affermare che dubbio, sospetto e rischio risultino di per sé più confacenti al paradigma della responsabilità penale per colpa<sup>109</sup>. Ciò è vero, beninteso, fintanto che non venga accreditata la presenza di una (rappresentazione e di una) *volontà* riferita al fatto tipico<sup>110</sup>.

Nelle ipotesi di ignoranza deliberata *comune*, la rappresentazione è circoscritta, con un certo grado di approssimazione, alla *situazione di rischio* o ai *presupposti della condotta* penalmente rilevante: l'ignorante deliberato si prefigura la possibile illiceità della condotta stessa per aver percepito indizi che lasciano presagire che «*qualcosa di brutto avverrà*»<sup>111</sup>. Qui emerge un primo problema: se è vero che la *rappresentazione* costituisce un requisito indefettibile del dolo (e che la stessa deve risultare ancorata ad un oggetto *sufficientemente determinato*)<sup>112</sup>, nelle ipotesi di ignoranza deliberata non si potrebbe che negare, in linea di principio, l'esistenza di un effettivo legame psichico di natura dolosa. In tali ipotesi, come si è visto, la rappresentazione risulta infatti assente (ignoranza deliberata *in senso stretto*) o comunque parziale, evanescente e

---

<sup>107</sup> In disaccordo su questa diffusa premessa, per tutti, M. Romano, *Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio*, in RIDPP 2015, 568 ss.

<sup>108</sup> Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, cit., 90. «[I]l dubbio non è ancora dolo, o perlomeno, non lo è necessariamente»: K. Summerer, *Il caso Thyssenkrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno dei lavoratori*, in L. Foffani, D. Castronuovo, *Casi di diritto penale dell'economia, II. Impresa e sicurezza (Porto Marghera, Eternit, Ilva, Thyssenkrupp)*, Bologna 2015, 193.

<sup>109</sup> M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, cit., 41. Cfr. altresì D. Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in RIDPP 2013, 29.

<sup>110</sup> Così, D. Brunelli, *Riflessioni sulla colpa con previsione*, in RIDPP 2020, n. 2, 1287 e 1293, dove l'A. cita il § 50 della sent. *Thyssenkrupp* (Cass. S.U. 18.9.2014 n. 38343, *Espenhahn e altri*, pubblicata in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 19 settembre 2014). Un'osservazione panoramica della giurisprudenza italiana e di quella spagnola sembra restituire una certa convergenza riguardo all'inquadramento degli stati di dubbio. *Nella giurisprudenza italiana*, in una nota pronuncia in tema di ricettazione, la Cassazione ha statuito che il dolo eventuale è configurabile anche laddove il soggetto attivo passi all'azione nonostante la rappresentazione incerta dei presupposti della condotta tipica. Ciò, beninteso, a condizione che si provi – come richiede l'indicatore della prima formula di Frank – che l'imputato avrebbe agito comunque, laddove egli avesse conosciuto con certezza che la propria condotta avrebbe realizzato il fatto o cagionato l'evento tipico. Il riferimento è a Cass. S.U. 26.11.2009 n. 12433, *Nocera*, pubblicata in CP, 2010, 2548 ss., con commento di M. Donini, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni unite riscoprono l'elemento psicologico*, 2555 ss. Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. G.P. Demuro, *Il dolo eventuale. Alla prova del delitto di ricettazione*, in RIDPP 2011, 308 ss. *Nella giurisprudenza spagnola*, in senso analogo, il *Tribunal Supremo* afferma che chi agisce pur rappresentandosi come possibile la realizzazione dell'offesa non potrà beneficiare delle conseguenze giuridiche stabilite dall'art. 14 del *Código penal* per le ipotesi di errore sul fatto, dovendosi anzi riconoscere la responsabilità a titolo di dolo eventuale: STS del 5 febbraio 2001. «La nostra prassi punitiva attuale si basa sull'idea che colui che contempla la possibilità di commettere un fatto antiggiuridico deve eludere tale possibilità, astenendosi, agendo in un senso diverso o adottando misure addizionali per evitarlo. Se non si adegua alla situazione di incertezza commette la modalità di ingiusto più grave, quella dolosa. [...] L'ingiusto è doloso sempre che l'autore si rappresenti il fatto che si realizzerà o gli elementi tipici, seppure in forma incerta (dolo eventuale), in modo tale che con una minima disposizione giuridica non si può più confidare che non si produrrà il fatto»: B.J. Feijóo Sánchez, *Mejor no saber....más. Sobre la doctrina de la ceguera provocada ante los hechos en Derecho Penal*, cit., 101 e 103.

<sup>111</sup> F.M. Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, op. cit., 499.

<sup>112</sup> Limitatamente alla giurisprudenza spagnola in tema di *ignorancia deliberada*, cfr. STS 57/2009, 2 febbraio.



suscettibile, al limite, di essere desunta indirettamente da fatti provati (ignoranza deliberata *comune*)<sup>113</sup>. In altre parole, non sembra possibile ravvisare nell'ignoranza deliberata un «dolo del futuro» pienamente formato, ma tutt'al più una manifestazione peculiare di un «dolo (eventuale) del passato» e una cecità intenzionale di fronte al fatto tipico del presente<sup>114</sup>.

Per cucire la veste del dolo sull'ignoranza deliberata, sembra dunque inevitabile ammettere la configurabilità di un *macro-dolo alternativo* «che comprenderebbe la commissione di praticamente qualunque infrazione penale possibile che si possa arrivare a commettere»<sup>115</sup>. Nell'ignoranza deliberata, la rappresentazione può lambire un insieme ampio di beni o interessi penalmente tutelati: su questa base, l'ignorante deliberato “gioca d'azzardo”, determinandosi ad agire (o ad astenersi dal compiere la condotta doverosa) in una situazione di incertezza cognitiva intenzionalmente mantenuta.

Per quanto riguarda inoltre la componente *volitiva* del dolo, secondo una parte della dottrina non esisterebbe «la possibilità di elementi voluti e non rappresentati, perché non può volersi qualcosa senza averne la rappresentazione»<sup>116</sup>: proprio quella rappresentazione che, come si è detto poc'anzi, manca (ignoranza deliberata *in senso stretto*) o comunque si sgancia da referenti realmente determinati (ignoranza deliberata *comune*). Nel tentativo – anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul caso *Thyssenkrupp* – di restringere il perimetro del dolo eventuale, ribadendo la necessaria correlazione tra rappresentazione e volontà, in una pronuncia del 2012<sup>117</sup> la Suprema Corte precisò che per la sussistenza della forma di

---

<sup>113</sup> Contrariamente alla necessaria esistenza di un forte legame psichico tra soggetto e fatto concreto, sul quale poneva l'accento per tutti C. Pedrazzi, *Tramonto del dolo?*, in *RIDPP* 2000, 1266-1267.

<sup>114</sup> D. Brunelli, *Appunti sul dolo diseguale, tra “dubbio conoscitivo” e “dubbio predittivo”*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di E.M. Ambrosetti, Torino 2017, 210 ss. L'analisi dell'A. pone in rilievo la necessità di differenziare la conformazione e il trattamento del dolo eventuale a seconda della struttura della singola fattispecie incriminatrice, il cui disvalore può incentrarsi vuoi sul *passato* e sul *presente* (rispettivamente, cioè, ai presupposti della condotta e alla condotta stessa: come nel caso della ricettazione), vuoi altresì sul *futuro* (ad esempio, nel riciclaggio, rispetto al quale non sarebbe possibile configurare «un dolo eventuale costruito attorno al dato conoscitivo di un dubbio non risolto sulla provenienza delle cose»: *ivi*, 211). Per ulteriori approfondimenti di impronta generale, Id., *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, Torino 2019, 162 ss.

<sup>115</sup> R. Ragués i Vallès, *A modo de contrarréplica: la ignorancia deliberada y su difícil encaje en la teoría dominante de la imputación subjetiva*, cit., 145. «Una delle conseguenze più preoccupanti della ‘dottrina dell'ignoranza deliberata’ è che basta constatare la conoscenza del fatto che si stia realizzando qualcosa di antigiuridico o agendo in un contesto di clandestinità per imputare tutte le conseguenze per dolo»: B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 18. Si implementerebbe dunque un dolo alternativo nella sua accezione soggettiva, secondo la quale «si manifesta [...] una situazione psichica, la quale di per sé integra la coscienza e volontà dell'offesa, restando soltanto indistinta o la specie di essa, o il soggetto o l'oggetto» (A. Pecoraro Albani, *Il dolo*, Napoli 1955, 402); con l'aggiunta, però, di una dose maggiore di indeterminatezza rispetto all'elemento rappresentativo. Riprende l'analisi dei profili problematici connessi al dolo alternativo M. Venturoli, *Il dolo alternativo tra incertezze dottrinali e semplificazioni giurisprudenziali*, in *DPP* 2009, n. 5, 617 ss.

<sup>116</sup> M. Gallo, *Dolo*, op. cit., 751.

<sup>117</sup> Cass. 9.10.2012 n. 39898. La pronuncia in questione segna «il vero superamento della tesi che ravvisa nell'evento un mero oggetto di rappresentazione, anziché di volontà, recuperando così lo stesso dolo eventuale a un'analisi motivazionale del volere»: M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, cit., 90.

dolo in questione si richiede l'accettazione di uno *specifico* evento, non bastando a tal fine quella di una generica situazione rischiosa<sup>118</sup>. È noto che, proprio nel caso *Thyssenkrupp*, la Cassazione ha poi consacrato il criterio dell'accettazione esigendo che questa sia il frutto di una *ponderazione di interessi*<sup>119</sup>, all'esito della quale il soggetto *decide comunque di agire*.

Ben si intuisce dunque la problematicità della relazione tra ignoranza deliberata e dolo eventuale: relazione, questa, che rischierebbe di svuotare il secondo della sua componente volitiva, come conseguenza dell'annichilimento o comunque della significativa mitigazione di quella rappresentativa. Nell'ignoranza deliberata, si ripete, si può dire che il soggetto attivo abbia «deciso (diretto la propria volontà verso) la realizzazione di un fatto che (eventualmente) potrebbe essere parte di una condotta dannosa»; tale eventualità, tuttavia, non è sostenuta da una rappresentazione chiara del fatto tipico<sup>120</sup>. Sembrerebbe configurarsi allora una forma di «dolo per assunzione»<sup>121</sup> in forte tensione con i principi di legalità e di colpevolezza, secondo i quali la rappresentazione e la volontà deve avere «davvero abbracciato, e non solo lambito, il fatto tipico»<sup>122</sup>.

Nella casistica, inoltre, la condotta dell'ignorante deliberato accede spesso a quelle realizzate da altri soggetti. Nelle vicende plurisoggettive, l'oggetto del dolo del concorrente nel reato deve essere *doppio*, dovendosi riferire al contributo concorsuale e al significato tipico del fatto altrui. Se ciò è vero, emerge essenzialmente un problema che riguarda la compatibilità tra il doppio dolo di concorso e l'ignoranza deliberata: questa blocca l'approfondimento cognitivo della situazione tipica e impedisce dunque la maturazione della consapevolezza in ordine alla sua esistenza nel concorrente. Addirittura, nelle ipotesi di ignoranza deliberata *in senso stretto* il soggetto *non possiede alcuna informazione concreta*; soltanto in quelle di ignoranza deliberata *comune* potrebbe risultare possibile provare, per inferenze da fatti noti a circostanze ignote, la concorrenza del doppio dolo di concorso nel suo contenuto minimo indispensabile<sup>123</sup>.

---

<sup>118</sup> V. Mongillo, *Il lato oscuro della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce della sentenza Schettino*, in *DPenCont* 2018, n. 2, 252.

<sup>119</sup> In dottrina, diffusamente e per tutti, cfr. già S. Prosdocimi, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano 1993.

<sup>120</sup> «La soggettiva consapevolezza dell'alta probabilità che un evento illecito si verifichi non equivale affatto, insomma, alla concreta rappresentazione dello specifico evento illecito»: F. Centonze, *Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari. (Una lettura critica alla recente giurisprudenza)*, cit., 344. «[I]l principio di legalità, o quello di colpevolezza, vieta di applicare la sanzione, a meno che non si provi l'esistenza del dolo –prova che presuppone la conoscenza (per lo meno eventuale) di tutti gli elementi del tipo penale– da parte dell'agente»: A. Puppo, *Comentario a Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal, de Ramon Ragués I Vallès*, op. cit., 65-66.

<sup>121</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *Mejor no saber...más. Sobre la doctrina de la ceguera provocada ante los hechos en Derecho Penal*, cit., 107; Id., *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 3.

<sup>122</sup> C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>3</sup>, Milano 2020, 372.

<sup>123</sup> Cfr. B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 19.

Il mistero della relazione tra ignoranza deliberata e dolo eventuale si infittisce ulteriormente se si considera che parrebbe possibile rintracciare sia nella dottrina, sia nella giurisprudenza italiana definizioni e indicatori spendibili per ricondurre l'ignoranza deliberata stessa nell'alveo della responsabilità dolosa<sup>124</sup>. In dottrina, tra le innumerevoli formule cui si potrebbe attingere (correndo, per vero, il rischio di decontestualizzarle dalla trattazione originaria e di snaturare le tesi ivi sostenute, con una conseguente eterogenesi dei fini sul piano dogmatico), le analisi di Salvatore Prosdocimi e di David Brunelli forniscono le indicazioni più confacenti a indirizzare l'indagine sul tema dell'ignoranza deliberata. Esaminando la questione relativa al trattamento dei casi di «dubbio sulla presenza in concreto dei presupposti della condotta», Prosdocimi enfatizza la necessità di espletare un *supplemento di indagine*: la sua assenza non potrà giustificare un rimprovero colposo, laddove sia l'esito di «una precisa opzione, a seguito di un bilanciamento di interessi»<sup>125</sup>. Avvicinandosi forse ancora di più alle ipotesi di ignoranza deliberata, Brunelli afferma che «la possibilità di scorgere le sembianze di un autentico dolo del fatto sono maggiori laddove l'agente agisca con la piena cognizione delle circostanze e dei dati della realtà che ambientano la sua condotta e ne costituiscono il presupposto, e l'evento o il risultato si verifichi attualizzando un rischio consapevolmente corso; mentre se tale piena cognizione faccia difetto ciò può impedire *alla radice* di concludere per la sussistenza del dolo, *a meno che non si sia di fronte ad un soggetto talmente risoluto dall'aver psicologicamente rimosso il dubbio e agito come se non vi fosse*»<sup>126</sup>.

Sembra dunque confermarsi la possibilità di *differenziare* il trattamento dell'ignoranza deliberata in senso stretto da quello dell'ignoranza deliberata comune. Solo nella seconda potrà scorgersi una *rimozione intenzionale di un dubbio* capace di soddisfare i requisiti del dolo eventuale. Questo, al contrario, non può coprire altresì la prima forma di ignoranza deliberata, nella quale non sembra concorrere nemmeno la soglia minima di rappresentazione necessaria a fondare l'addebito della classe meno intensa di dolo<sup>127</sup>.

*Nella giurisprudenza*, inoltre, una pronuncia anteriore a quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul caso *Thyssenkrupp* – criticata, la prima, per la tendenziale compressione dell'elemento volitivo del dolo eventuale – aveva statuito che «lo stato di dubbio sulla possibilità che la condotta posta in essere esiti in un fatto di reato non esclude il dolo, poiché comunque suppone la rappresentazione dell'evento e l'accettazione del relativo rischio»<sup>128</sup>. Laddove si prendesse abbrivio da un simile orientamento, come noto maggioritario prima della sentenza *Thyssenkrupp* e tuttora resiliente in una parte della giurisprudenza italiana, non desterebbe forse troppo stupore la scelta di ricondurre i casi di ignoranza deliberata *comune* nell'alveo del dolo

<sup>124</sup> D'altronde, più in generale «si disputa [...] su quale debba essere la “soglia” di consapevolezza sufficiente per imputare il fatto a titolo di dolo»: G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*<sup>8</sup>, Bologna 2019, 374.

<sup>125</sup> S. Prosdocimi, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, op. cit., 54 ss.

<sup>126</sup> D. Brunelli, *Appunti sul dolo diseguale, tra “dubbio conoscitivo” e “dubbio predittivo”*, cit., 216.

<sup>127</sup> Fatte salve le precisazioni che si diranno, *infra*, sub par. 6.1.

<sup>128</sup> S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>2</sup>, Bologna 2017, 443, nt. 60 (Cass. 14.2.2012 n. 31449).

eventuale. Infatti, se in questo orientamento giurisprudenziale *il dubbio irrisolto indizia il dolo*, tantopiù lo farà quello mantenuto intenzionalmente per assopire freni inibitori e assecondare motivi che possono rivelare la presenza di una *scelta a favore dell'illecito di natura dolosa*<sup>129</sup>.

6.1. Ad avviso di chi scrive, non pare dunque possibile escludere radicalmente la riconducibilità dell'ignoranza deliberata *comune* in seno al dolo eventuale, laddove il soggetto attivo: (i) nutra un sospetto fondato riguardo alla concorrenza di una situazione tipica; (ii) si mantenga deliberatamente in uno stato di ignoranza, manifestando una disposizione qualitativamente diversa dalla (e *più grave* della) semplice indifferenza, indolenza, insensibilità e così via; (iii) agisca costi quel che costi, in assenza di «comprovate irrazionalità motivazionali»<sup>130</sup>, pur *sapendo e avendo scelto* «di avere a disposizione un ridotto e lacunoso patrimonio conoscitivo»<sup>131</sup>, (iv) nonostante la presenza di un *rischio obiettivamente irragionevole*. Rischio, questo, non «soltanto [...] non consentito», ma che non avrebbe nemmeno potuto essere preso in considerazione, nel caso concreto, «secondo il criterio dell'osservatore esterno nelle vesti [...] dell'agente»<sup>132</sup>.

Permangono invece prive di un ancoraggio dogmatico le ipotesi, meno frequenti nella casistica e più controverse in dottrina, di ignoranza deliberata *in senso stretto*. Nonostante i molti riscontri del gradimento che la categoria del dolo eventuale suscita nella pratica del diritto penale, tale categoria non sembra così capiente da poter accogliere anche i casi nei quali l'elemento rappresentativo risulta di fatto annullato: «l'assenza totale di conoscenza, persino del sospetto dell'antigiuridicità, impedisce di sanzionare la condotta, perché in tal caso la sanzione implicherebbe l'accettazione di una responsabilità penale oggettiva»<sup>133</sup>. In questi ultimi casi, lo scarto anche temporale tra il fatto pre-tipico, la deliberazione dell'ignoranza e la realizzazione del fatto tipico può essere talmente rilevante da potersi ravvisare unicamente la presenza di un irrilevante *dolo successivo*<sup>134</sup>.

Si è visto, comunque, che il gruppo dei casi che compongono l'ignoranza deliberata *in senso stretto* può essere ridimensionato. Alcuni casi che Ragués i Vallès considera meritevoli di un rimprovero analogo a quello doloso sembrano possedere i tratti distintivi della *colpa*: mi riferisco, in particolare, al succitato caso del sindaco

---

<sup>129</sup> Come afferma, con specifico riferimento alla *willful blindness*, D. Luban, *Contrived Ignorance*, op. cit., 969, «la motivazione fa la differenza». Il rimprovero non si arresterebbe dunque alla mera assunzione oggettiva delle «conseguenze di un'impasse cognitiva che era in suo potere superare», come sostiene invece, rispetto alla *willful blindness*, M. Caputo, *La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà*, op. cit., 2255.

<sup>130</sup> Le quali escludono il dolo, come affresca M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, cit., in particolare 91.

<sup>131</sup> D. Brunelli, *Appunti sul dolo diseguale, tra "dubbio conoscitivo" e "dubbio predittivo"*, cit., 220.

<sup>132</sup> S. Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano 1999, 199.

<sup>133</sup> Á. Redondo Hermida, *La doctrina de la «ignorancia deliberada» en la jurisprudencia penal española*, op. cit., 7.

<sup>134</sup> R. Ragués i Vallès, *A modo de contrarréplica: la ignorancia deliberada y su difícil encaje en la teoría dominante de la imputación subjetiva*, cit., 147.



sprovvedutamente o temerariamente interventista, che non sembra agire spinto da motivi tali da far ritenere che nemmeno la certezza della realizzazione del reato lo avrebbe indotto a desistere. Pare altresì problematica la tesi che ravvisa sempre e comunque nell'«amministratore [prestanome] ignorante» gli estremi di un autore doloso<sup>135</sup>: come si vedrà analizzando brevemente l'applicazione della teoria dei segnali d'allarme nella giurisprudenza italiana<sup>136</sup>, non si può desumere la presenza della volontà dal solo disinteresse dell'amministratore nei confronti degli obblighi legati alla sua posizione di garante<sup>137</sup>. L'esempio cardine del gruppo di casi in questione resta dunque, per il suo disvalore e per la rilevanza che può assumere nella realtà delle organizzazioni complesse, quello del vertice d'impresa che realizza una condotta atipica anteriore alla realizzazione del reato, prefigurandosi una conveniente deviazione dalla legalità in seno all'impresa stessa. Il vertice intenzionalmente ignorante sfrutta strategicamente l'ignoranza anche a proprio vantaggio; inoltre, il suo contegno nell'arco della direzione dell'impresa può risultare diretto e idoneo a favorire la commissione di reati.

Per proporre una possibile soluzione di questi casi affatto peculiari di ignoranza deliberata *in senso stretto*, chi scrive ritiene opportuno mutuare come modello di responsabilità quello che una parte della dottrina italiana ha elaborato per risolvere l'insieme di situazioni nelle quali il vertice d'impresa *tollera – con comportamenti reiterati (o continuativi), non meramente passivi (alternati a comportamenti attivi) ed*

<sup>135</sup> R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 110.

<sup>136</sup> Cfr., *infra*, sub par. 9. Per vero, anche una parte minoritaria della giurisprudenza spagnola perviene a soluzioni analoghe: ad esempio, proprio in un caso in cui si discuteva la possibile responsabilità penale di un amministratore meramente formale per il reato di truffa, commesso materialmente dagli amministratori di fatto, la STS del 30 ottobre 2009 ha annullato la sentenza di condanna della *Audiencia Provincial* di Murcia del 6 novembre 2008 (sec. 3<sup>a</sup>), la quale aveva fatto leva sulla dottrina dell'*ignorancia deliberada* per ascrivere la responsabilità dell'imputato a titolo di dolo eventuale. Secondo la pronuncia del *Tribunal Supremo* citata in questa nota, «non basterebbe per accreditare il dolo [...] il fatto che la situazione di inadempimento definitivo voluta dall'amministratore di fatto «non poteva essere ignorata» dal prestanome per il suo livello culturale medio, così come per la sua relazione professionale e di fiducia» con l'autore del reato, «se non esistono prove dirette dell'agire doloso»: M.S. Gil Nobajas, *Delimitación conceptual y atribución de responsabilidad penal al administrador de derecho: una revisión de la doctrina desde la jurisprudencia*, in *Revista de Derecho Penal y Criminología* 2013, 137. Confermano, al contrario, l'applicabilità della dottrina dell'*ignorancia deliberada* e del dolo eventuale in un caso analogo le sentenze dell'*Audiencia Provincial Vizcaya*, del 21 aprile 2010 (sec. 1<sup>a</sup>); Sevilla, del 22 giugno 2009 (sec. 1<sup>a</sup>); nonché la STS del 10 novembre 2006.

<sup>137</sup> In altri casi, inoltre, sembra a maggior ragione possibile dubitare della effettiva concorrenza della tipicità *tout court*. Si pensi all'esempio del «vietato aprire la porta», addotto da R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 112-113: «[u]n individuo dà istruzioni molto stringenti ai propri lavoratori di non accettare mai alcun tipo di notifica ufficiale, un ordine che viene rispettato sempre scrupolosamente. Anni dopo aver ricevuto queste istruzioni, una mattina si presenta [...] un funzionario postale con un invio ufficiale e un lavoratore si rifiuta di aprirgli la porta. Si tratta di una notifica nella quale si informa che l'individuo in questione è stato designato presidente di un seggio elettorale. Arrivato il giorno delle elezioni, il cittadino non si presenta a svolgere l'incarico». In questo caso, innanzitutto, l'ordine impartito riflette a tutto concedere una mera intenzione illecita: non sembrano sussistere i requisiti di un dolo che sarebbe riferito, tra l'altro, a una mera *congettura svincolata da ogni sospetto obiettivamente fondato* (rappresentata, nell'esempio, dalla ricezione puramente ipotetica di un atto amministrativo del tutto indeterminato). Inoltre, sebbene la vicenda accada dietro un ordine (di dubbia rilevanza) trasmesso nell'ambito di una relazione professionale di tipo gerarchico, il suo svolgimento è comunque scandito da un intervento di terzi che induce a dubitare della possibilità di imputare *oggettivamente* il fatto tipico al datore che si comporta in modo sconsiderato.

*espressivi di una politica aziendale deviante* – la commissione di reati da parte di altri soggetti. In queste situazioni, il vertice può celare dietro comportamenti prevalentemente inerziali l'approvazione tacita della realizzazione di reati *per fatti concludenti*, da interpretarsi alla luce dello specifico contesto globale dell'impresa (anche *anteriore e posteriore* al perfezionarsi del reato)<sup>138</sup>. Nel fascio delle vicende penalmente rilevanti di tolleranza eloquente da parte del vertice<sup>139</sup>, l'ignoranza deliberata in senso stretto costituisce una sorta di sottoinsieme, composto da quelle situazioni «in cui l'agente *si pone in condizione di non poter adempiere ad un obbligo a contenuto positivo*» nell'esercizio di funzioni apicali in un'impresa<sup>140</sup>. Il modello di responsabilità qui richiamato offre una traiettoria diversa da quella (per vero, maggioritaria) del concorso omissivo improprio, nel cui ambito si punisce l'inottemperanza a doveri di attivazione o di impedimento. In particolare, tale modello consentirebbe di concentrare il rimprovero penale sull'*agire atipico precedente* alla commissione del reato che abbia creato o aumentato un rischio per il bene giuridico<sup>141</sup>, nonché sulla «*direzione univocamente incoraggiante al reato*» della condotta *complessiva* (precedente, concomitante e successiva al fatto tipico) dell'ignorante deliberato<sup>142</sup>.

Soprattutto «nella misura in cui rimandi ad una politica complessiva», l'ignoranza deliberata «rappresenta una modalità attraverso la quale il vertice [...] 'tiene le mani' sulla struttura», contribuendo moralmente o materialmente alla realizzazione del reato<sup>143</sup>. Anche in questa ipotesi, tuttavia, le peculiarità dell'ignoranza deliberata richiederebbero di rimaneggiare la responsabilità concorsuale: quest'ultima dovrebbe rinunciare all'ancoraggio a «un contenuto determinato e [...] ad una concreta attività illecita» e sostituirli con una gamma *alternativa* di reati, sui quali l'ignorante deliberato in senso stretto scommette intenzionalmente attraverso la propria condotta anteriore<sup>144</sup>.

Quanto appena osservato vale altresì, *mutatis mutandis*, per l'ignoranza deliberata *comune*, il cui ipotetico inquadramento nell'ambito del dolo eventuale sembra destinato a destare forti preoccupazioni in dottrina. Si potrebbe infatti paventare

---

<sup>138</sup> N. Selvaggi, *La tolleranza del vertice d'impresa tra "inerzia" e "induzione al reato". La responsabilità penale ai confini tra commissione e omissione*, Napoli 2012, in particolare 89 ss. L'analisi dell'A. si sofferma sul piano della tipicità oggettiva, proponendo di abbandonare il paradigma omissivo laddove la tolleranza del vertice assuma il significato di una *induzione* a commettere il reato.

<sup>139</sup> Si escludono, in particolare, quelle rivelatrici di una mera approvazione passiva del reato nel foro interno di chi si dimostra connivente, senza però fornire alcun contributo rilevante sul piano materiale né su quello psichico: *ivi*, 81 ss.

<sup>140</sup> *Ivi*, 75-76 (corsivo aggiunto).

<sup>141</sup> Mantenendosi nello stato di ignoranza e omettendo, in un secondo momento, di realizzare la condotta impeditiva doverosa: *ivi*, 133.

<sup>142</sup> *Ivi*, 140 ss.

<sup>143</sup> *Ivi*, 183.

<sup>144</sup> Proprio con riferimento al «dirigente di alto rango che deliberatamente, abilmente, e consapevolmente elabora un'intera struttura di occultamento, un sistema di segnalazione in cui per anni e anni la conoscenza colpevole non arriva mai ai piani alti», D. Luban, *Contrived Ignorance*, *op. cit.*, 962: «il dirigente non ha coscienza della probabilità delle questioni irregolari, forse nemmeno della loro possibilità, poiché *quando ha escogitato il sistema di segnalazione, non aveva alcun reato specifico in mente*».

l'indebita rivitalizzazione di una classe di dolo riferita *alternativamente* a più possibili risultati, tra i quali si potrebbe finire per imputare *in ogni caso* le conseguenze dirette della condotta oppure quelle solo astrattamente (cioè, obiettivamente) prevedibili<sup>145</sup>. Occorre inoltre distinguere i casi di ignoranza deliberata *comune* da quelli di ignoranza *temeraria*: i secondi rientrano nelle succitate ipotesi di ignoranza deliberata *in senso lato* e devono essere mantenute al di fuori del perimetro della responsabilità dolosa<sup>146</sup>. Come criterio distintivo (e probatorio) di chiusura tra l'ignoranza deliberata dolosa e quella colposa, sembra opportuno affermare la rilevanza della componente *motivazionale*<sup>147</sup>; anche se, nella prassi, potrebbe risultare complesso distinguere chiaramente deliberazioni negazioniste o inibitorie indizianti il dolo eventuale – poiché accompagnate da circostanze materiali e/o motivazionali di natura opportunistica<sup>148</sup> che rivelano l'elaborazione cellulare e l'accettazione di un piano illecito – e decisioni sconsiderate o “folli” di non sciogliere le riserve che non sono sorrette da segnali che tradiscano un elemento soggettivo di natura dolosa.

Occorre inoltre approfondire la questione relativa ai difetti di rappresentazione caratteristici dell'ignoranza deliberata, compensati in via soltanto eventuale – e comunque in misura mutevole da un caso all'altro – da un *surplus* di volontà<sup>149</sup>. Affinché si possa ravvisare il dolo eventuale nei casi di ignoranza deliberata *comune*, deve sussistere ed essere provata oltre ogni ragionevole dubbio l'intenzionalità della decisione a favore dell'ignoranza, che congiunga la rappresentazione imperfetta della situazione tipica e la volontà del fatto. In altre parole, tale decisione deve unire idealmente tutte le frazioni del fatto globale, riferendo razionalmente l'ignoranza all'accettazione di un illecito<sup>150</sup>.

Sezionandolo, tuttavia, il collegamento psichico tra ciascun segmento del fatto e il suo autore non risulta affatto omogeneo. Il «vuoto rappresentativo»<sup>151</sup>, imputabile a una scelta ponderata del soggetto attivo, non viene colmato da alcuna integrazione informativa. Il disvalore si distribuisce dunque tra il polo del sospetto, quello della decisione pre-tipica a favore dell'ignoranza e quello del passaggio all'azione senza aver risolto il dubbio. La condotta “cieca” non viene rimproverata in una maniera

---

<sup>145</sup> Cfr., *infra*, sub par. 9.1.

<sup>146</sup> Cfr., *supra*, sub Sez. I, par. 3.

<sup>147</sup> Suggestivamente, G. De Francesco, *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, cit., 1320, propone di raccogliere nel processo «maggiori elementi conoscitivi in ordine alla persona del responsabile, al fine di valutarne il modo di porsi rispetto agli esiti della propria condotta, e di evitare così che tali elementi possano essere trascurati o sottodimensionati a confronto delle componenti materiali-obiettive dell'accadimento da imputare».

<sup>148</sup> «Non esistono “casi tipici di dolo eventuale” senza l'analisi motivazionale del soggetto»: M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, cit., 92.

<sup>149</sup> Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, D. Brunelli, *Appunti sul dolo diseguale, tra “dubbio conoscitivo” e “dubbio predittivo”*, cit., 223: «una forte componente rappresentativa richiede una più ridotta [...] componente volitiva, mentre una forte componente volitiva si accontenta anche di un deficitario patrimonio rappresentativo» (corsivo aggiunto).

<sup>150</sup> Parla di «aggregazione della colpevolezza» tra due fasi del fatto globale, quella pre-tipica e quella tipica, A. SARCH, *Reply to commentators*, in *Jurisprudence* 2021, 12, Iss. 2, 294.

<sup>151</sup> L'espressione è di D. Brunelli, *Appunti sul dolo diseguale, tra “dubbio conoscitivo” e “dubbio predittivo”*, cit., 228.

sequenziale, lineare, che dal sospetto progredisce verso la risoluzione del dubbio (rappresentazione completa) e da questa verso l'offesa collaterale, attraverso una condotta pienamente sorretta da entrambi gli elementi costitutivi del dolo. Sembra doversi ricorrere piuttosto a una sorta di salto dal vuoto rappresentativo all'offesa collaterale, consentito dalla deliberazione "finalistica" dell'ignoranza e dalla condotta realizzata in presenza di un rischio insostenibile. Dall'accertamento della rappresentazione incompleta si può passare, attraverso quello della ponderazione dell'ignoranza, a quello ulteriore dell'accettazione propria del dolo eventuale, per poi procedere a ritroso all'ascrizione della condotta intenzionalmente "cieca"<sup>152</sup>, senza rinunciare in questo modo a un certo equilibrio tra stati mentali effettivi (sospetto, dubbio, intenzionalità, motivazioni) e imputazione (del fatto tipico).

Altrimenti, con sfumature diverse, si potrebbe sostenere che l'ignoranza deliberata configuri una fattispecie generale ad *imputazione colpevole differenziata o mista*, che combina il *dolo* (in relazione ai presupposti della condotta e alla situazione tipica) alla *colpa* (rispetto alla condotta penalmente rilevante e, laddove presente, all'evento prevedibile)<sup>153</sup>; oppure ancora, un *dolo di pericolo*: mantenendosi intenzionalmente in uno stato di ignoranza, «il soggetto agente *sa che potrebbe delinquere*. A questo *dolo* si accompagna un *fine*, quello di *compiere un reato o procurarsi una scusa*»<sup>154</sup>. Comunque sia, pare opportuno sottolineare che l'ignoranza deliberata (comune) dolosa non si integrerebbe con il mero inadempimento di doveri di conoscenza, bensì con la verifica di frammenti di rappresentazione e volontà.

Si potrebbe insomma giungere a una simile conclusione, volta a sostenere la compatibilità dell'ignoranza deliberata *comune* con il dolo eventuale o comunque con un'imputazione dolosa nei termini accennati poc'anzi, se si riconosce che il fatto «deve essere inteso come *sintesi di contesto, azioni pre-tipiche ed azione conforme al tipo*»<sup>155</sup>. Resta tuttavia da affrontare un nodo ulteriore nell'ipotetica struttura dolosa dell'ignoranza deliberata comune. La tendenziale astrazione dell'oggetto del dolo eventuale, che nell'ignoranza deliberata vede sfumare il suo essenziale riferimento a una offesa collaterale ben determinata, può finire per creare uno scollamento con la disciplina dell'errore sul fatto tipico. Facendo riferimento all'elaborazione psichica del sospetto, della decisione a favore dell'ignoranza e della condotta, per fondare la colpevolezza si dovrebbe verificare «una corrispondenza guidata da "intenzionalità" fra preordinazione e fatto concretamente realizzato, onde evitare l'imputazione di un fatto illecito casualmente coincidente con il piano dell'agente»<sup>156</sup>.

Al riguardo, si potrebbe formulare un ulteriore quesito: *la decisione a favore dell'ignoranza deve ritenersi idonea a neutralizzare l'operatività dell'errore sul fatto*

<sup>152</sup> In senso contrario, non avallerebbe una simile rilettura chi sostiene che la volontà del fatto «non sarà mai in grado di supplire alle carenze del profilo intellettuale»: G. De Francesco, *L'enigma del dolo eventuale*, in *Cass. Pen* 2012., n. 5, 1975.

<sup>153</sup> Sul tema, si rinvia diffusamente a M.L. Mattheudakis, *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, Bologna 2020, 7 ss.

<sup>154</sup> A. Menghini, *Actio libera in causa*, op. cit., 65.

<sup>155</sup> F. Consulich, *Nolo cognoscere. Il diritto penale dell'economia tra nuovi responsabili e antiche forme di responsabilità "paracolpevole": spunti a partire dal nuovo art. 236 bis l.f.*, cit., 641.

<sup>156</sup> D. Pulitanò, *Diritto penale*<sup>8</sup>, Torino 2019, 331.



*tipico*? Si potrebbe sostenere che una tale decisione precluda la possibilità di eccepire l'assenza del dolo, derogando alla regola secondo la quale l'errore sul fatto tipico produce effetti a prescindere dalla causa che lo determina? Un'ipotesi deroga all'applicabilità di questa classe di errore incrementerebbe esponenzialmente i rischi di *dolus ex re* nella prassi, oppure riuscirebbe a contemperare le esigenze personalistiche e quelle normative nel giudizio sulla responsabilità penale?

7. Si è visto, nel paragrafo precedente, che l'ipotesi accostamento dell'ignoranza deliberata comune al dolo eventuale non sembra potersi realizzare se non a costo di una significativa *flessibilizzazione* dell'oggetto del secondo<sup>157</sup>. Riaffiora altresì il sospetto che agganciare l'ignoranza deliberata comune al dolo eventuale finirebbe per rafforzare non soltanto la convinzione dottrinale, ma altresì la consapevolezza giurisprudenziale riguardo alla manipolabilità delle formule definitorie del dolo eventuale stesso per scopi politico-criminali<sup>158</sup>. La coesistenza tra ignoranza deliberata comune e dolo eventuale si è dunque rivelata, fino a questo punto dell'indagine, un'ipotesi eccessivamente insidiosa.

Il quadro sembra complicarsi ulteriormente nel momento in cui ci si trovi ad affrontare il rischio di uno *scollamento tra il dolo e il suo «rovescio»: l'errore sul fatto tipico*<sup>159</sup>. Nei casi di ignoranza deliberata comune, il soggetto immagina che, una volta realizzata la condotta, potrà aver commesso un reato. Tuttavia, non avendo voluto ottenere maggiori informazioni, *ex ante* egli non potrà sempre sapere né prevedere infallibilmente se finirà per realizzare un reato; nonché, in caso di risposta positiva, *quale*<sup>160</sup>.

Per questo motivo, come si è accennato, la chiave di lettura volta a riconoscere all'ignoranza deliberata il rango del dolo eventuale rischia di tramutare la prima in una forma onnivora di *dolo alternativo*. A meno che non si possa dimostrare che il soggetto attivo in realtà conosceva con sufficiente chiarezza la situazione tipica e i probabili esiti collaterali della condotta, dal novero dei fatti di reato obiettivamente realizzati e verificati *ex post* si dovrebbero scartare soltanto quelli *ex ante imprevedibili nel caso concreto*<sup>161</sup>. Si potrebbero ascrivere all'autore, al contrario, quelli compatibili con «il potenziale lesivo del suo contributo in una forma cosciente»: così, ad esempio, «se qualcuno non sa esattamente cosa trasporta, nonostante sospetti di star realizzando qualcosa di illegale, agisce con dolo eventuale rispetto alle possibilità ragionevoli»<sup>162</sup>.

<sup>157</sup> Con specifico riferimento al tema dell'*ignorancia deliberada*, R. Ragués i Vallès, *A modo de contrarréplica: la ignorancia deliberada y su difícil encaje en la teoría dominante de la imputación subjetiva*, cit., 146. In termini generali, G.P. Demuro, *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in *DPenCont* 2012, n. 1, 142 ss.

<sup>158</sup> *Ex multis*, S. Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base «consentito»*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 6 febbraio 2013, 4 ss.

<sup>159</sup> M. Donini, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano 1991, 494.

<sup>160</sup> «Da una prospettiva *ex ante*, in molti casi difficilmente si potrà identificare di che delitto si tratta»: L. Greco, *Comentario al artículo de Ramón Ragués*, op. cit., 76.

<sup>161</sup> Con specifico riferimento alla dottrina della *willful blindness*, cfr. F. Consulich, *Nolo cognoscere. Il diritto penale dell'economia tra nuovi responsabili e antiche forme di responsabilità "paracolpevole": spunti a partire dal nuovo art. 236 bis l.f.*, cit., 639.

<sup>162</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *Mejor no saber...más. Sobre la doctrina de la ceguera provocada ante los hechos en Derecho*

Una precisazione pare a questo punto opportuna. Risulta quasi superfluo ricordare che, «per quanto riguarda l'errore sul fatto, il nostro ordinamento non compie alcuna distinzione tra errore condizionato (che non scusa) ed errore non condizionato (che scusa), risultando quindi del tutto irrilevante *la causa dell'errore*»<sup>163</sup>. Oltre alla legislazione penale spagnola, dunque, anche quella italiana non potrebbe apparire più distante dalla traiettoria che l'ingresso dell'ignoranza deliberata nell'orbita dell'imputazione soggettiva indurrebbe a percorrere: quella volta a rendere comunicabili all'errore sul fatto tipico i fattori che rendono scusabile o meno l'errore *sul precetto*, giungendo così a una loro *sostanziale unificazione sul piano normativo*. In altre parole, riconoscere la punibilità delle ipotesi di ignoranza deliberata comune a titolo di dolo eventuale implicherebbe che l'errore sul fatto tipico non potrebbe più applicarsi allo stesso modo tanto ai casi di errore spontaneo, "genuino", come a quelli in cui il vizio di rappresentazione costituisce un *deficit cognitivo derivante da un altro deficit*, questa volta *volitivo*<sup>164</sup>. Secondo una larga parte della dottrina, una prospettiva siffatta violerebbe il divieto di analogia *in malam partem*, non potendosi desumere l'esistenza di una sorta di principio generale che sancisca l'inapplicabilità di un istituto penale di favore laddove sia il suo stesso destinatario ad aver creato le condizioni per beneficiarne<sup>165</sup>.

Da una prospettiva diametralmente opposta, la *comunicabilità* delle due classi di errore (sul fatto e sul precetto) potrebbe essere basata sull'esistenza di un'aspettativa generale al rispetto dello *ius criminale* da parte dei consociati e sulla funzione di motivazione svolta dalla norma penale. Si potrebbe affermare che, una volta invischiato in una situazione ambigua, il soggetto non deve cedere al canto della sirena dell'ignoranza deliberata per soffocare la propria morale e tentare in seguito di addurre, a proprio scarico, la rimozione psichica colposa degli elementi caratteristici del reato. In simili situazioni, l'individuo dovrebbe piuttosto adempiere un dovere paragonabile a quello strumentale di conoscenza tipico della *culpa iuris*. Come afferma una parte della dottrina, «il dovere primario di osservanza della legge trae con sé l'esigenza di comportamenti strumentali all'osservanza: chi agisce nella società, entrando in relazione con altri, è tenuto a conformarsi alle condizioni legali di liceità

---

*Penal*, cit., 106 (corsivo aggiunto).

<sup>163</sup> R. Bartoli, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, op. cit., 207.

<sup>164</sup> Con riferimento al "campo largo" del diritto penale dell'economia, questa conclusione sembra desumibile da un passaggio dell'analisi di C. Iavarone, *La crisi del dolo nel diritto penale dell'economia (dimenticata, in itinere, la formula di Frank?)*, in *RTrimDPenEc* 2021, n. 3-4, 490. In relazione a un'accusa per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di riciclaggio, l'A. critica a più riprese la persistenza della giurisprudenza nel camuffare il criterio dell'accettazione del rischio tra le righe in cui si suole richiamare – quasi *pro forma* – la massima di segno volontaristico pronunciata con la sentenza *Thyssenkrupp*; ma riconosce altresì che «il caso in esame avrebbe richiesto semmai d'individuare, dapprima, la presenza di elementi da cui desumere la *capziosità dello stato di dubbio*» (corsivo aggiunto).

<sup>165</sup> Nonostante esenzioni di questo calibro siano previste, come si sa, nel campo dell'inimputabilità procurata e in quello della provocazione nella legittima difesa o nello stato di necessità: cfr. L. Greco, *Comentario al artículo de Ramón Ragués*, op. cit., 76; B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 14.

del proprio agire, e perciò a informarsi su tali condizioni, *così come è tenuto a rendersi conto della situazione di fatto*»<sup>166</sup>.

Non sembra semplice negare che esistano valide ragioni per stimolare una razionalizzazione teorica e applicativa dell'errore sul fatto tipico<sup>167</sup>. La scelta di applicare questa classe di errore indipendentemente da quale sia l'origine del difetto cognitivo non risulta del tutto adeguata: «una volta impostato il problema in termini di diligente adempimento di doveri “strumentali” all'osservanza della legge, non vi è nessuna ragione di differenziare il piano del fatto da quello del diritto, entrambi ugualmente essenziali per il rispetto degli interessi tutelati»<sup>168</sup>. Se si ammette che, comunemente<sup>169</sup>, «ciò che offende altrui interessi è anche, di regola, sanzionato in qualche modo dal diritto»<sup>170</sup>, nei casi in cui «il passaggio dal sapere al non sapere [...] dipende soltanto dall'attitudine dell'autore davanti al bene giuridico»<sup>171</sup> pare possibile affermare che «un osservatore medio non direbbe mai che chi ha voluto mantenersi nell'ignoranza si trova in una situazione di errore, soprattutto se si basava sul sospetto iniziale che il suo comportamento potesse offendere alcun interesse [...] collettivo o di un altro soggetto»<sup>172</sup>.

---

<sup>166</sup> D. Pulitanò, *Ignoranza della legge (diritto penale)*, in *ED* 1997, agg. I, 618 (corsivo aggiunto). Una premessa analoga – a partire dalla quale l'A. giunge però a conclusioni sistematiche meno persuasive, nei termini di un'equiparazione tra *dubbio irrisolto* e *certezza* – si trova già nell'opera di A. De Marsico, *Coscienza e volontà nella nozione del dolo*, Napoli 1930, 156, nt. 1. Da un lato, pare evidente che rendere comunicabili lo statuto della *culpa iuris* e quello dell'errore sul fatto tipico – attraverso il riconoscimento di un siffatto dovere di conoscenza – potrebbe determinare un effetto estensivo della punibilità a titolo di dolo eventuale. Dall'altro lato, non si deve pensare che tale effetto possa coinvolgere inevitabilmente l'area delle attività svolte in contesto di base lecito: attività, queste, che sono probabilmente quelle maggiormente condizionate dalle oscillazioni giurisprudenziali sul tema del dolo eventuale e della colpa cosciente; come dimostra, per quanto interessa in questa sede, la teoria dei segnali d'allarme (cfr., *infra*, sub par. 9). Non si deve mai valutare la presenza di tali segnali come ingredienti di un dolo eventuale *in re ipsa*. In nome dell'irrinunciabile dimensione personalistica dei rimproveri di colpevolezza, si deve conciliare la verifica dell'adempimento di doveri di conoscenza con quella delle specificità di ciascun settore di attività: si pensi, emblematicamente, a quello economico, nel quale non può che risultare ineliminabile la ricerca del buon affare (anche, volente o nolente, a discapito di interessi altrui). Così, non è ad esempio possibile «assegnare al malcapitato acquirente un ruolo di 'garante' dell'integrità del patrimonio della controparte, che non solo rappresenta il contrario della 'moralità' del dolo, ma si pone anche agli antipodi di ciò che capita normalmente nel mondo degli affari»: D. Brunelli, *Appunti sul dolo diseguale, tra "dubbio conoscitivo" e "dubbio predittivo"*, cit., 208, con accento critico rispetto a quella parte della giurisprudenza incline a riconoscere, con eccessiva disinvoltura, la punibilità dell'*extraneus* per concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione a titolo di dolo eventuale. Inoltre, cfr. già S. Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, op. cit., 274: «i rischi inerenti ad una politica d'impresa rivolta al profitto, sebbene generino inevitabilmente pericoli per la garanzia dei creditori, non possono costituire di per sé oggetto di rimprovero penale».

<sup>167</sup> Cfr. M.L. Manrique, *¿Mejor no saber? Algunas consideraciones sobre la atribución de responsabilidad penal en caso de ignorancia*, cit., 97.

<sup>168</sup> D. Pulitanò, *Ignoranza della legge (diritto penale)*, cit., 621. Nello stesso senso, cfr. A. Puppo, *Comentario a Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal, de Ramon Ragués I Vallès*, op. cit., 60.

<sup>169</sup> Quanto affermato non vale per i reati cd. artificiali.

<sup>170</sup> F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*<sup>9</sup>, Milano 2015, 298.

<sup>171</sup> Tra i contributi più recenti, J. Milton Peralta, *El error inexcusable: fundamentos filosóficos y regulación positiva*, in *Libro homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70° aniversario*, diretto da J. De Vicente Remesal, M. Díaz García Conlledo, J.M. Paredes Castañon, I. Olaizola Nogales, M.A. Trapero Barreales, R. Roso Cañadillas, J.A. Lombana Villalba, I, Madrid 2020, 905 ss., in particolare 910 (corsivo aggiunto).

<sup>172</sup> Così, R. Ragués i Vallès, *Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit.,

Non dovrebbe allora ritenersi scusabile l'errore sul fatto laddove il dubbio irrisolto, correlato a una cecità intenzionale nei confronti della situazione tipica, sia legato al raggiungimento di un obiettivo fatto proprio dal soggetto<sup>173</sup>. Nella giurisprudenza spagnola, il *Tribunal Supremo* ha statuito che «in quelle ipotesi nelle quali si sia provato che l'autore decide di realizzare l'azione, nonostante abbia avuto sospetti chiari e consistenti [...] non è possibile allegare un errore o un'ignoranza rilevanti per escludere il dolo»<sup>174</sup>. In ogni caso, le pronunce cui si fa riferimento riguardano casi di ignoranza deliberata *comune*, nei quali è pur sempre possibile rintracciare sul piano psichico «una miscela di conoscenza ed errore»<sup>175</sup>: più precisamente, di una conoscenza *parziale* della situazione tipica o dei presupposti della condotta e di un errore *auto-indotto* sul fatto tipico. Laddove però l'errore determini una *eterogeneità significativa* tra ciò che l'ignorante deliberato si è rappresentato e ciò che ha effettivamente realizzato nel caso concreto, si deve ritenere applicabile la disciplina dell'errore<sup>176</sup>. Nella *STS 496/2006*, il *Tribunal Supremo* ha annullato una pronuncia di condanna per il reato di detenzione abusiva e contrabbando di precursori esplosivi<sup>177</sup>, ritenendo infondata la tesi accusatoria volta a inferire la conoscenza sufficiente della loro presenza dal solo fatto che l'imputato si era mantenuto intenzionalmente in uno stato di ignoranza rispetto alla merce trasportata<sup>178</sup>.

Il quadro si complica ulteriormente nei casi di ignoranza deliberata *in senso stretto*, a causa sempre della totale assenza dell'elemento rappresentativo nelle fattezze comunemente richieste perché si dia dolo eventuale: in questi casi, come si è detto, il rischio di dare cittadinanza a una nuova forma di responsabilità oggettiva aumenta a dismisura. L'offesa tipica verrebbe infatti degradata a una mera condizione obiettiva di punibilità e non sarebbe possibile ravvisare, *in nessun caso*, un errore sul fatto tipico<sup>179</sup>.

Una simile rilettura della classe di errore in questione si ripercuoterebbe anche sull'imputazione delle circostanze aggravanti. Nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti, la giurisprudenza spagnola afferma che l'ignoranza deliberata della *quantità* di sostanza stupefacente trasportata non esclude il dolo della fattispecie incriminatrice *aggravata*: «in questi casi l'autore nutre soltanto un dubbio, però non

---

32-33.

<sup>173</sup> In questo senso, *STS* del 4 marzo 2002.

<sup>174</sup> *STS 56/2014*. Cfr. altresì *STS 115/2015*, 5 marzo.

<sup>175</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 1.

<sup>176</sup> In questo senso, prendendo spunto dal doppio oggetto del dolo nel concorso di persone nel reato, *ivi*, 7-8.

<sup>177</sup> Non anche, invece, quella per il reato di ricettazione, di cui si è confermata la sussistenza del dolo eventuale.

<sup>178</sup> «Nel caso di specie il giudice di primo grado afferma di nutrire seri dubbi sulla conoscenza del trasporto degli esplosivi, effettivamente trasportati e [...] li sostiene sulla base di tre elementi principali: in primo luogo, l'occultamento in un pacchetto della sostanza esplosiva; le dichiarazioni dell'imputato che afferma che se lo avesse saputo non li avrebbe trasportati nella cabina del camion, ma nel vano cassa per non correre rischi; e, soprattutto, del risultato di una intercettazione telefonica, nella quale, un imputato [...] parla con una terza persona ed essi convengono che la mercanzia dovesse essere ben avvolta cosicché il vettore ignorasse il suo contenuto»: *STS 496/2006*, 3 maggio.

<sup>179</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, cit., 12.



agisce per errore o ignoranza, dato che sa che i fatti possono essere criminosi e, ciononostante, accetta di realizzare l'azione»<sup>180</sup>. Non si richiederebbe, dunque, la consapevolezza circostanziata dell'ignorante deliberato «di tutte le caratteristiche concrete (natura, peso, purezza) dell'oggetto del reato»<sup>181</sup>.

8. Riprendendo ora brevemente l'analisi della questione relativa al rapporto tra ignoranza deliberata e dolo eventuale, pare opportuno effettuare brevi cenni sulla questione relativa al suo *accertamento*. Al riguardo, è un fatto risaputo che il giudice ricorre al corredo probatorio disponibile e a massime di esperienza per effettuare *inferenze normali o razionali*<sup>182</sup>. Sul piano applicativo, nelle situazioni di ignoranza deliberata il giudice è portato a ritenere che a partire da «certi fatti ovvi, vale a dire, data la natura della situazione, l'imputato *non poteva non sospettare*»<sup>183</sup>: cioè che, «al cospetto di una situazione sospetta e venata da una incertezza cognitiva risolvibile, qualunque persona ragionevole avrebbe percepito la situazione di rischio e si sarebbe risolta ad affrontarla attivamente, onde sciogliere lo stato di dubbio»<sup>184</sup>.

È bene ricordare che la formula del *non poteva non sapere* non può ritenersi sufficiente a sostenere il rimprovero doloso. Il sospetto, la deliberazione intenzionale dell'ignoranza e l'accettazione dell'illecito devono costituire oggetto della prova<sup>185</sup>. Il loro accertamento non può pertanto essere trascurato né automatizzato: «è [...] necessario che l'accusa accrediti in ciascun caso che l'imputato abbia avuto a propria disposizione i mezzi necessari per sapere quali erano le circostanze e le conseguenze della propria condotta, così come che intenzionalmente abbia deciso di non conoscerle al fine di evitare potenziali responsabilità penali»<sup>186</sup>. Per evitare regressioni indesiderate (anche) sul piano processuale, nella motivazione della sentenza in casi di ignoranza deliberata comune si devono valorizzare gli indicatori della presenza del dolo eventuale<sup>187</sup>: tra questi, oltre alle formule di Frank, può rivestire particolare importanza l'«assenza di qualsiasi elemento, nel caso concreto, che potesse rendere verosimile la speranza che l'evento stesso non si sarebbe verificato»<sup>188</sup>.

<sup>180</sup> Á. Redondo Hermida, *La doctrina de la «ignorancia deliberada» en la jurisprudencia penal española*, op. cit., 6. Cfr. STS 16 ottobre 2000; STS 22 maggio 2002; STS 5 giugno 2008.

<sup>181</sup> R. Ragués i Vallès, *¿Dolo sin conocimiento? Reflexiones en torno a la condena por defraudación fiscal de Lionel Messi*, cit., 82.

<sup>182</sup> Con riferimento al reato di ricettazione, anche la giurisprudenza spagnola ribadisce l'importanza pratica delle «inferenze razionali di un elemento soggettivo» a partire «da indizi accreditati»: STS 496/2006, 3 maggio, cit.

<sup>183</sup> A. Puppo, *Comentario a Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal*, de Ramon Ragués i Vallès, op. cit., 53. Cfr., *infra*, sub par. 9.

<sup>184</sup> Con accento critico, si veda M. Caputo, *La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà*, op. cit., 2255.

<sup>185</sup> Qui si potrebbero però aprire altri scenari problematici. Secondo una parte della dottrina, il requisito dell'intenzionalità dell'ignoranza – sul quale si concentrerebbe il disvalore del fatto anteriore a quello tipico – «creerebbe un ostacolo significativo per i pubblici ministeri»: J.J. Child, *Knowledge by any other name: Alexander Sarch on wilful ignorance*, op. cit., 240.

<sup>186</sup> J.P. Cortés Labadia, *La teoría de la ignorancia deliberada y su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico*, op. cit., 4.

<sup>187</sup> Sul tema degli indicatori, si rinvia per tutti a W. Hassemer, *Caratteristiche del dolo*, in IP 1991, 496 ss.

<sup>188</sup> C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, op. cit., 373, ove gli AA. citano Cass. 1.2.2011 n. 10411; 7.4.2010 n. 16193; 18.2.2010 n. 11222.

9. I dubbi che circondano l'ignoranza deliberata non paiono esaurirsi nelle criticità del suo rapporto con il dolo eventuale, il suo accertamento e l'errore con il fatto tipico. Si è detto che la giurisprudenza spagnola ha affermato che l'*ignorancia deliberada* può integrarsi anche in modalità *colposa*, senza però precisare in presenza di quali requisiti. Si è altresì ricordato che, di per sé considerati, gli stati di dubbio o di ignoranza possono costituire il presupposto tanto della responsabilità dolosa quanto di quella colposa; tant'è vero che, secondo una parte della dottrina, tutte le ipotesi di ignoranza deliberata «coincidono strutturalmente con i casi di colpa»<sup>189</sup>. Nella classificazione dei diversi gruppi di casi di ignoranza deliberata proposta nella presente indagine, si è ritenuto opportuno assegnare alla colpa quelli di ignoranza deliberata *in senso lato*, nei quali pare possibile ravvisare essenzialmente: (i) la presenza di un rischio comparativamente meno grave rispetto a quello che indizia la concorrenza del dolo eventuale, che a seconda dei casi può essere percepito soltanto parzialmente o non essere percepito affatto dal soggetto; (ii) l'influenza di situazioni di affidamento; (iii) l'assenza di volontà, cioè la mancata accettazione dell'offesa tipica<sup>190</sup>.

Tra i problemi associati alla dottrina dell'ignoranza deliberata spicca quello relativo alla «perdita di criteri chiari di differenziazione» tra dolo e colpa<sup>191</sup>. Come si è visto, tale dottrina indebolirebbe il ruolo strutturale dell'elemento rappresentativo nel dolo eventuale. Orbene, «rinunciare all'elemento cognitivo supporrebbe un'espansione del dolo in pregiudizio della colpa»<sup>192</sup>. Secondo una parte della dottrina, il problema in questione potrebbe rivelarsi di minore entità nei Paesi (come l'Italia) nei quali la legge penale definisce il dolo come *rappresentazione e volontà*: in presenza di una tale definizione, non dovrebbe restare «molto spazio per l'elaborazione dell'ignoranza deliberata come fonte di imputazione equiparata al dolo»<sup>193</sup>, dovendosi piuttosto ritagliare uno spazio di operatività più consistente per la colpa<sup>194</sup>.

Su questo sfondo, una parte della dottrina sostiene che i casi di ignoranza deliberata *in senso stretto* siano riconducibili proprio alla responsabilità colposa, giungendo a questa conclusione attraverso un argomento di tipo sistematico (non

<sup>189</sup> J.P. Montiel, *El caso Messi y las consecuencias de "ignorar" la dogmática de los delitos imprudentes*, op. cit., 3.

<sup>190</sup> Ad avviso di chi scrive, non può ritenersi esaustivo lo spunto conclusivo di A. Puppo, *Comentario a Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal, de Ramon Ragués I Vallès*, op. cit., 66: l'A. sostiene che il «giudizio di rimprovero morale è l'unico elemento che distingue i casi in cui sanzionare l'ignorante deliberato suscita adesione dai casi in cui suscita protesta» (corsivo aggiunto).

<sup>191</sup> R. Ragués i Vallès, *A modo de contrarréplica: la ignorancia deliberada y su difícil encaje en la teoría dominante de la imputación subjetiva*, cit., 144.

<sup>192</sup> R. Ragués i Vallès, *¿Dolo sin conocimiento? Reflexiones en torno a la condena por defraudación fiscal de Lionel Messi*, cit., 73.

<sup>193</sup> A. Puppo, *Comentario a Mejor no saber. Sobre la doctrina de la ignorancia deliberada en Derecho penal, de Ramon Ragués I Vallès*, cit., 40.

<sup>194</sup> Nel reato colposo, come noto, l'autore versa in uno stato di errore vincibile sul fatto tipico, sulla situazione di rischio o sul nesso causale: per ogni precisazione, si rinvia per tutti e tra i contributi più recenti a D. Castronuovo, *Colpa penale*, in *ED*, I Tematici, II-2021 – *Reato colposo*, op. cit., 200 ss. L'autore colposo sottovaluta segnali di avviso o di allarme oppure non presta loro la dovuta attenzione; li rimuove nel corso del processo motivazionale e durante la realizzazione della condotta; confida ragionevolmente nel buon esito della vicenda; si convince dell'operato di fattori impeditivi dell'evento.

importabile, come si vedrà, nell'ordinamento italiano). Se i casi in questione fossero trattati come dolosi, nonostante la mancata rappresentazione di qualunque elemento obiettivo di un fatto tipico determinato, non si configurerebbe altro che un simulacro di dolo eventuale legato a una gamma di oggetti alternativi, delineati del tutto astrattamente nella psiche del soggetto. Non si potrebbe allora escludere la punibilità del *tentativo* rispetto all'insieme dei delitti che *ex post* non sono giunti a perfezionarsi: se, per esempio, «l'autore ignorava deliberatamente ciò che trasportava, se armi, organi, pornografia infantile», «a rigore potrà essere punito per tentativo di detenzione o trasporto di armi, organi, pornografia infantile», laddove l'oggetto presente si riveli essere, sempre a titolo esemplificativo, droga<sup>195</sup>.

È evidente che tale risulta radicalmente incompatibile con la disciplina del tentativo e del *reato impossibile* prevista nel codice penale italiano (art. 56 e 49, co. 2). Al di là di questo tentativo dottrinale di individuare uno spiraglio per la colpa, un settore paradigmatico nel quale ignoranza deliberata, dolo e colpa possono entrare in collisione è quello dei risvolti penalistici della crisi d'impresa<sup>196</sup>. Come noto, quando la crisi è preceduta dall'emersione di *segnali d'allarme* consistenti e univoci, i soggetti titolari di posizioni di garanzia sono tenuti a percepirli, ad attivarsi per contrastare la commissione di reati nell'ambito dell'attività societaria e, laddove dispongano di poteri effettivi e adeguati, a impedirne la realizzazione. Perché si possa riconoscere la responsabilità dolosa, il garante deve essere «*concretamente venuto a conoscenza*» di tali segnali e aver «*volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarli*»<sup>197</sup>. Laddove invece si sia ignorata la loro esistenza, oppure il loro significato indiziante non fosse così significativo da una prospettiva *ex ante*, l'omissione del garante determina soltanto una responsabilità di natura colposa<sup>198</sup>.

Come si diceva poc'anzi, è soprattutto attraverso la teoria dei segnali d'allarme che la dottrina dell'ignoranza deliberata potrebbe insinuarsi nella giurisprudenza penale italiana<sup>199</sup>. Al riguardo, sembrano tuttavia esistere importanti resistenze (anche) sul

---

<sup>195</sup> «E quando non succede nulla, tentativo di che cosa? Di omicidio, di lesioni, di danneggiamento, di truffa, di evasione fiscale, di contaminazione di acque? Se di alcuno di questi [reati], di quali? L'unica risposta possibile, ancora una volta, è: di tutti. [...] Se accettassimo l'ignoranza deliberata, dovremmo imputare il tentativo di tutti i delitti che si sarebbero potuti realizzare, persino quelli non menzionati dall'accusa e condannare per tutti quelli» (L. Greco, *Comentario al artículo de Ramón Ragués, op. cit.*, 75). Dal punto di vista sostanziale, la reale portata della presente obiezione sembra dipendere dalla concezione soggettiva, oggettiva o mista del delitto tentato trasfusa in ciascun diritto nazionale, nonché dalle mutevoli prese di posizione in merito al rapporto tra tentativo e dolo eventuale: per approfondimenti, si rinvia per tutti a G. De Francesco, *Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico*, in *CP* 2013, 1731 ss. Con specifico riferimento alle varie tesi dottrinali sul rapporto tra dolo alternativo e delitto tentato «in relazione all'evento o agli eventi che, presi in considerazione in rapporto di alternatività dal soggetto agente, non si sono verificati», M. Venturoli, *Il dolo alternativo tra incertezze dottrinali e semplificazioni giurisprudenziali, op. cit.*, 620-621.

<sup>196</sup> Sul tema, fra i contributi classici nella dottrina penalistica italiana, si rinvia per tutti a S. Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, op. cit.*, 258 ss.

<sup>197</sup> M. Caputo, *La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà, op. cit.*, 2253 (corsivo aggiunto).

<sup>198</sup> Per approfondimenti, si rinvia diffusamente e per tutti a F. Centonze, *Controlli societari e responsabilità penale*, Milano 2009, 215 ss.

<sup>199</sup> E. Pietrocarlo, *Bancarotta da operazioni dolose e responsabilità degli amministratori non esecutivi per bancarotta fraudolenta: alcune importanti precisazioni della Cassazione in punto di elemento soggettivo*, [La legislazione penale](#)

piano pretorio<sup>200</sup>. Risulta emblematica, in questo senso, una pronuncia con la quale la Cassazione ha rigettato la formula oggettivistica del *non poteva non sapere* e la correlata figura del *dolo da posizione*. Un amministratore non esecutivo di una società fallita era imputato, come concorrente omissivo nel reato di bancarotta fraudolenta aggravata, in ragione del suo assenteismo dalle sedute consiliari. Annullando la sentenza impugnata, la quale aveva riconosciuto la responsabilità dolosa dell'imputato, la Suprema Corte ha rimarcato la necessità di distinguere, sul duplice piano concettuale e probatorio, la *rappresentabilità* dei segnali d'allarme, che forma la base della colpa, dalla loro *effettiva rappresentazione*, che indizia invece il dolo eventuale. Questo si può riconoscere, secondo i giudici di legittimità, soltanto laddove si dimostri altresì la presenza di un coefficiente *volontaristico*<sup>201</sup>. Anche in un'altra, rilevante pronuncia, la Cassazione ha ribadito che «l'ignoranza di quanto si sarebbe potuto conoscere fonda solo un addebito colposo, inidoneo ad edificare la responsabilità per reati dolosi, perché non esprime il grado più riprovevole di disprezzo verso il bene offeso dall'evento»<sup>202</sup>.

Epperò, uno sguardo panoramico alla giurisprudenza tradisce la tendenza a un sovradimensionamento del dolo eventuale, motivato da ragioni essenzialmente general-preventive e simbolico-comunicativo<sup>203</sup>. Con specifico riferimento all'ignoranza deliberata, tale sovradimensionamento finirebbe per lasciare alla colpa «soltanto le ipotesi di inabilità, imperizia o [...] “debolezza morale”» dell'autore<sup>204</sup>. Al di fuori di tali ipotesi, non si potrebbe confidare ragionevolmente nella mancata produzione dell'offesa, né si potrebbe addurre l'esistenza di un errore tipicamente colposo<sup>205</sup>. Inoltre, tornando a fare riferimento alla teoria dei segnali d'allarme, l'esistenza di un indizio obiettivamente rilevante può fungere da *indicatore del dolo*<sup>206</sup>, il quale però finisce non di rado per assumere nella prassi le sembianze della *responsabilità per posizione*<sup>207</sup>. Quando ciò accade, «[l]a colpa viene promossa a dolo,

---

commento a Cass. 3.4.2018 n. 14783, in *RTrimDPenEc* 2019, n. 1-2, 379.

<sup>200</sup> Cfr. per tutti F. Consulich, *La giustizia e il mercato. Miti e realtà di una tutela penale dell'investimento mobiliare*, Milano 2010, 120 ss.

<sup>201</sup> Cass. 7.4.2016 n. 14045, pubblicata in *Giur. pen.* 2016, con nota di M. Caputo, *La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà*, *op. cit.*

<sup>202</sup> Cass. 26.5.2017 n. 42046, in *Quot. giur.* 2017, citata da E. Pietrocarlo, *Bancarotta da operazioni dolose e responsabilità degli amministratori non esecutivi per bancarotta fraudolenta: alcune importanti precisazioni della Cassazione in punto di elemento soggettivo*, *op. cit.*, 379, nt. 58. Più recentemente, cfr. altresì Cass. 19.10.2020 n. 28848/2020 e 17.3.2021 n. 20867/2021, citate da C. Iavarone, *La crisi del dolo nel diritto penale dell'economia (dimenticata, in itinere, la formula di Frank?)*, *op. cit.*, 475, nt. 51.

<sup>203</sup> In relazione all'*ignorancia deliberada*, B.J. Feijóo Sánchez, *Mejor no saber...más. Sobre la doctrina de la ceguera provocada ante los hechos en Derecho Penal*, *cit.*, 125; più in generale, nella dottrina italiana, cfr. per tutti G. Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante probatorio e messaggio general-preventivo*, in *DPenCont* 2012, n. 1, 152 ss.; A. Vallini, *Dai “pirati della strada” al bombardamento di Dubrovnik: prassi nazionali e sovranazionali in tema di dolus eventualis*, *op. cit.*, 248.

<sup>204</sup> Si veda ancora B.J. Feijóo Sánchez, *Mejor no saber...más. Sobre la doctrina de la ceguera provocada ante los hechos en Derecho Penal*, *cit.*, 125.

<sup>205</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *La teoría de la ignorancia deliberada en Derecho penal: una peligrosa doctrina jurisprudencial*, *cit.*, 19.

<sup>206</sup> Con accento critico, G. Flora, F. Giunta, *Appunti a quattro mani sulla “vecchia” bancarotta e il “nuovo” codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *RTrimDPenEc* 2020, n. 1-2, 39 e 43-44.

<sup>207</sup> Per ulteriori approfondimenti, si rinvia a M. Pelissero, *Il concorso doloso mediante omissione: tracce di*



e il dolo eventuale viene degradato a eventualità di dolo, con un'evidente semplificazione probatoria» che stride con il diritto di difesa e con la presunzione di innocenza<sup>208</sup>. Come una parte della dottrina sottolinea, nelle ipotesi di ignoranza deliberata «[è] come se il soggetto nutrisse un preciso interesse a ... essere in colpa, assumendo un atteggiamento volontariamente imprudente e imperito. L'ipotesi è controversa perché la latitanza indica la violazione di una cautela che fa pregustare l'amaro calice dell'accettazione del rischio: la decisa rinuncia alla possibilità di conoscere le modalità di funzionamento di un'organizzazione complessa non concreta soltanto un inadempimento del dovere di agire informati; marca un'indifferenza corporosa nei confronti dell'eventualità di un reato, una 'cosciente incoscienza' che si avvicina pericolosamente alla conoscenza dolosa»<sup>209</sup>.

9.1. Un altro ostacolo sembra potersi frapporre a un'espansione del raggio d'azione della colpa nelle ipotesi di ignoranza deliberata. Laddove si sostenga che la decisione di mantenersi in uno stato di ignoranza possa restringere l'operatività dell'errore sul fatto tipico<sup>210</sup>, non si potrà allora che rivisitare la formula secondo la quale la colpa «è sempre un errore in relazione agli elementi della fattispecie»<sup>211</sup>. Laddove faccia parte di una *decisione a favore di illeciti in rapporto di alternatività*, in linea di principio *l'intenzionalità dell'ignoranza* dovrebbe ragionevolmente rendere l'errore *addebitabile all'imputato*, con conseguente rinuncia all'ascrizione della colpa<sup>212</sup>: «non è necessario dimostrare che, in circostanze normali, date le condizioni personali del reo, l'errore

---

*responsabilità di posizione*, in *GI* 2010, 978 ss.; E. Pietrocarlo, *Bancarotta da operazioni dolose e responsabilità degli amministratori non esecutivi per bancarotta fraudolenta: alcune importanti precisazioni della Cassazione in punto di elemento soggettivo*, *op. cit.*, 378. «Non di rado, l'accettazione, da parte dell'amministratore, del rischio di commissione di reati nel contesto societario viene inferita dalla sussistenza del segnale di allarme e dall'atteggiamento di inerzia»: *ivi*, 379. Più recentemente, rileva, «ancor oggi, [...] un'elusione della verifica circa il momento volontaristico dell'illecito» C. Iavarone, *La crisi del dolo nel diritto penale dell'economia (dimenticata, in itinere, la formula di Frank?)*, *op. cit.*, 465.

<sup>208</sup> F. Giunta, *Il diritto penale dell'economia: tecniche normative e prova dei fatti*, in *RTrimDPenEc* 2017, n. 3-4, 552. Cfr. altresì Id., *La responsabilità penale dei sindaci per omesso impedimento della bancarotta*, in *Dir. prat. soc.* 2010, n. 2, 45-46.

<sup>209</sup> M. Caputo, *La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà*, *op. cit.*, 2254.

<sup>210</sup> Cfr., *supra*, sub par. 7.

<sup>211</sup> B.J. Feijóo Sánchez, *Mejor no saber...más. Sobre la doctrina de la ceguera provocada ante los hechos en Derecho Penal*, *cit.*, 101 (corsivo aggiunto). «Si tratta di un errore sul fatto tipico [...] punibile nella misura in cui si intende che sarebbe evitabile con una maggiore attenzione o si trova vincolato a una gestione poco attenta di rischi. Anche la denominata 'colpa cosciente o con rappresentazione' è un'ipotesi di errore: l'autore sottovaluta il rischio perché, per esempio, sopravvaluta le proprie capacità [...] o attribuisce loro un peso maggiore agli indizi contrari che agli indizi»: *ivi*, 101-102. In termini generali, G. Jakobs, *Sobre el tratamiento de los defectos volitivos y de los efectos cognitivos*, in Id., *Estudios de Derecho penal*, Madrid 1997 (trad. di E. Peñaranda Ramos, C.J. Suárez González e M. Cancio Meliá), p. 140, precisa che «[l]a colpa non diretta [a un fine] costituisce un caso di errore» (corsivo aggiunto).

<sup>212</sup> Di questo avviso, criticando sia la tesi volta a riconoscere la mera *negligence*, sia quella volta ad accostare la *willful blindness* alla coscienza dell'alta probabilità della realizzazione del reato costitutiva della *knowledge* ai sensi del *Model Penal Code*, D. Luban, *Contrived Ignorance*, *op. cit.*, 962: «[i]n un caso di ignoranza intenzionale, l'attenzione si concentra sul fatto che l'autore abbia deliberatamente evitato la conoscenza colpevole. L'indagine ha ad oggetto qualunque misura l'autore abbia preso per evitare la conoscenza prima del fatto illecito». Diffusamente e in termini generali, cfr. altresì G. Pérez Barberá, *El dolo eventual. Hacia el abandono de la idea de dolo como estado mental*, Buenos Aires 2021, 805 ss.

“non avrebbe dovuto prodursi”, bensì che, “sebbene si sia prodotto”, il medesimo risulta imputabile all’autore, e risulta perciò inapplicabile come causa di esonero o di diminuzione della rimproverabilità»<sup>213</sup>.

Ma allora, data la ricorrente *alternatività* dell’oggetto delle (limitate) rappresentazioni di cui dispone l’ignorante deliberato, l’*errore sul fatto tipico* si trasformerebbe sostanzialmente in un *errore sul tipo di reato*. Come già accennato, all’imputato resterebbe soltanto la possibilità di addurre a proprio favore l’esistenza di un significativo *eccesso qualitativo* tra il tipo di reato che supposeva di realizzare e quello concretamente commesso<sup>214</sup>. La concorrenza di un eccesso siffatto, che riguarderà fattispecie che alla luce delle circostanze del caso concreto non possono essere poste ragionevolmente in rapporto di *alternatività* dalla prospettiva dell’autore, dovrà essere verificata comparando il disvalore, la natura delle condotte e degli eventi tipici, i relativi oggetti materiali e i beni giuridici protetti<sup>215</sup>. Rispetto all’eccesso significativo, sarà possibile concludere in senso negativo il giudizio controfattuale della prima formula di Frank: se l’ignorante deliberato si fosse rappresentato con certezza, tra la gamma di alternative che aveva preso in sommaria considerazione, il tipo di reato obiettivamente commesso, egli non avrebbe realizzato la condotta<sup>216</sup>. Invece, se lo scarto tra il rappresentato e il realizzato non determina alcuna eterogeneità tipologica, risulterebbe assai più difficile verificare confutare la presenza di un dolo eventuale alternativo o comunque di una «corrispondenza guidata da intenzionalità»<sup>217</sup>, oppure ancora di una «*continuità psicologica* tra la deliberazione e la causazione»<sup>218</sup>. A quel punto, resterebbe soltanto la possibilità di commisurare attentamente la pena alle peculiarità del caso concreto e alle caratteristiche dell’autore che versa in ignoranza deliberata.

Si dovrebbe dunque superare l’orientamento con cui il *Tribunal Supremo* massimizza le conseguenze dell’imputazione dell’*ignorancia deliberada* equiparandola a una «*partecipazione indifferente*, consistente nel fatto che, qualunque cosa sia ciò a cui si partecipa in concreto, si decide di prenderne parte, indipendentemente da ciò di cui si tratta realmente»<sup>219</sup>. Una lettura siffatta dell’ignoranza deliberata potrebbe *privare di qualunque rilevanza l’errore*: uno scenario, questo, integralmente oggettivizzante e per questo motivo manifestamente illegittimo.

10. Nel presente lavoro si è tentato di offrire un’introduzione di segno critico al controverso tema dell’ignoranza deliberata. La panoramica della giurisprudenza e

---

<sup>213</sup> Á. Redondo Hermida, *La doctrina de la «ignorancia deliberada» en la jurisprudencia penal española*, op. cit., 7.

<sup>214</sup> Si veda F. Consulich, *Nolo cognoscere. Il diritto penale dell’economia tra nuovi responsabili e antiche forme di responsabilità “paracolpevole”*: spunti a partire dal nuovo art. 236 bis l.f., cit., 639.

<sup>215</sup> Tra i contributi dedicati al tema della *willful blindness*, una simile proposta ricostruttiva è stata avanzata da A. Sarch, *Criminally Ignorant: Why the Law Pretends We Know What We Don’t*, cit., 160, il quale fa riferimento allo «*stesso insieme di interessi, diritti e valori protetti*».

<sup>216</sup> Critico sulla natura controfattuale delle *willful ignorance excuses*, in quanto asseritamente «*unanswerable*», D. Luban, *Contrived Ignorance*, op. cit., 968.

<sup>217</sup> M. Romano, G. Grasso, *Commentario sistematico al Codice penale*, II, Milano 2012, 29.

<sup>218</sup> F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., 650.

<sup>219</sup> *Auto 1766-02*, 22 luglio 2002. In senso analogo, cfr. *STS 27 dicembre 2004*.

della dottrina nella prima sezione ha mostrato lo scompiglio che il ricorso alla dottrina giurisprudenziale della *willful blindness* e a quella dell'*ignorancia deliberada* genera all'interno, rispettivamente, dei sistemi penali di *common law* e in quello spagnolo. Con riferimento ai primi, nel dibattito accademico vengono tuttora proposti inquadramenti dogmatici anche radicalmente opposti degli stati di *contrived ignorance*. Lo stesso può dirsi, tenendo conto pur sempre delle significative differenze tra la tradizione penale di *common law* e quella di *civil law*, rispetto all'esperienza spagnola, nella quale la giurisprudenza che ha importato spontaneamente i rudimenti della *willful blindness* è oggetto di critiche sul triplice piano del suo fondamento, del suo contenuto e dei suoi effetti punitivi. Nella seconda sezione si è ristretto il campo dell'indagine, nel tentativo di proporre un'introduzione comparatistica alla problematica dell'ignoranza deliberata. Gli obiettivi dell'analisi erano quello di valutare la possibilità e l'opportunità di seguire le orme della giurisprudenza spagnola; nonché, in caso di risposta positiva a entrambe le questioni, quello di individuare i requisiti e i limiti che un'eventuale dottrina italiana dell'ignoranza deliberata dovrebbe prevedere per poter funzionare adeguatamente, senza che si finisca per introdurre un elemento estraneo capace di alterare gli equilibri del nostro sistema penale e di stravolgere le garanzie individuali.

Le conclusioni raggiunte non paiono rassicuranti. Numerosi e significativi sono i problemi sollevati da un'ipotetica importazione della dottrina in questione nel sistema italiano: se integrata senza correttivi, l'ignoranza deliberata finirebbe per configurare, a seconda dell'angolatura dogmatica da cui la si osservi, vuoi un *dolo senza rappresentazione* (e, pertanto, un'ipotesi di *responsabilità oggettiva*), vuoi una *categoria eccezionale, equiparata al dolo per fini esclusivamente punitivi*. Entrambe le prospettive non sembrano conciliabili con lo statuto personalistico della responsabilità penale: il principio di *legalità* esige, come noto, che il dolo sia *rappresentazione e volontà* del fatto tipico; il principio di *colpevolezza* proibisce la responsabilità oggettiva e richiede che l'elemento soggettivo, il suo accertamento e l'imputazione del reato non vengano dissociati artificialmente. Soprattutto dalla prospettiva dei sistemi penali di *civil law*, l'ignoranza deliberata tende a rovesciare entrambi i postulati: perciò, quantomeno in mancanza di ritocchi alla sua versione originaria, il suo trapianto nel sistema penale italiano non pare una soluzione percorribile.

Tali conclusioni paiono supportate dalle risultanze dell'analisi svolta nella seconda sezione della presente indagine, nella quale si è tentato di sviluppare una possibile chiave di lettura *parzialmente conciliante* dell'ignoranza deliberata, volta a evidenziare i problemi e le prospettive di un suo ipotetico collocamento scalare tra il dolo e la colpa. La ricostruzione *differenziata* dell'ignoranza deliberata che si è proposta in questa sede poggia su una *tripartizione di casi*: (i) quelli di ignoranza deliberata *comune*, che potrebbero essere ricondotti al dolo eventuale – o comunque ad altre forme di imputazione soggettiva, come quella differenziata o mista (dolo e colpa) o il dolo di pericolo – in presenza di un dubbio irrisolto per la decisione intenzionale di non voler conoscere di più<sup>220</sup>; (ii) quelli di ignoranza deliberata *in senso lato* (risolvibili,

---

<sup>220</sup> Questa lettura dell'ignoranza deliberata *comune*, che ha rappresentato il perno della ricostruzione

a seconda dei casi, addebitando la colpa o confermando l'innocenza del soggetto), nei quali già sul piano della tipicità il rischio si rivela qualitativamente minore – in ragione di contesti sociali, relazionali o professionali di legittimo affidamento – e l'ignoranza non si collega all'accettazione di un illecito, bensì a un contegno psichico caratteristico degli stati colposi (pigrizia, indolenza, indifferenza, sconsideratezza e così via); (iii) quelli, affatto peculiari e controversi, di ignoranza deliberata *in senso stretto*, nei quali la scissione netta tra condotta atipica precedente e decisione a favore dell'ignoranza da un lato e realizzazione del reato dall'altro lato sembra ostacolare significativamente il ricorso, in chiave ulteriormente estensiva, al dolo eventuale. La composizione di questo terzo gruppo di casi è stata rivisitata rispetto a quella proposta, nella dottrina spagnola, da Ragués i Vallès. Il richiamo alle *caratteristiche del rischio* e al *principio di affidamento* ha consentito di “depurare” l'ignoranza deliberata in senso stretto da alcuni casi (l'adolescente ingenua; il sindaco sprovveduto; lo sportivo professionista delegante) correttamente risolvibili, ad avviso di chi scrive, secondo i criteri della responsabilità colposa. Una volta ridimensionato il catalogo dei casi modello<sup>221</sup>, l'ignoranza deliberata in senso stretto riguarda «quasi unicamente [...] i reati commessi da organizzazioni d'impresa»<sup>222</sup>. Tra le varie soluzioni astrattamente configurabili, tralasciando in questo lavoro i profili relativi alla responsabilità dell'ente per violazione di obblighi di vigilanza, tali reati potrebbero essere imputati ai vertici a titolo di *concorso doloso* (a seconda dei casi, commissivo od omissivo, morale o materiale) laddove l'ignoranza sia parte di una più ampia politica di tolleranza della commissione di illeciti nella conduzione degli affari sociali: a condizione, beninteso, che si possa dimostrare come tale politica abbia inciso *oggettivamente* sulla realizzazione del reato.

Tuttavia, anche la rilettura dell'ignoranza deliberata proposta in questa sede genererebbe scosse traumatiche sul piano sistematico. Sia il dolo eventuale, sia l'errore sul fatto tipico subirebbero infatti una profonda rivisitazione: *il primo*, per quanto riguarda il suo *oggetto*; *il secondo*, per quanto attiene l'ipotetica transizione verso la

---

differenziata proposta nella presente indagine, corrisponde alla definizione nucleare di *willful blindness* fornita dall'opera manualistica di G. Williams, *Criminal Law: The General Part*<sup>2</sup>, Rochford 1961, 157 e incentrata sul sospetto, al quale intenzionalmente non seguono «ulteriori verifiche»; nonché a quella riformulata, diffusamente e tra i contributi più recenti, da A. Sarch, *Criminally Ignorant: Why the Law Pretends We Know What We Don't*, cit., 18.

<sup>221</sup> Invece, in questo lavoro, non si è detto finora nulla riguardo a un altro caso addotto da R. Ragués i Vallès, *La ignorancia deliberada en Derecho penal*, cit., 113-114 tra quelli di ignoranza deliberata in senso stretto: quello di Albert Speer, persona vicina ad Adolf Hitler già all'alba del Terzo Reich e ministro del regime nazista durante la Seconda guerra mondiale che fu condannato a vent'anni di reclusione nel processo di Norimberga. Speer dichiarò di aver scelto deliberatamente di non venire a conoscenza dei fatti di Auschwitz: nonostante la carica politica di spicco che allora ricopriva, egli decise di non recarsi al campo di concentramento per nessuna ragione. Ad avviso di chi scrive, la vicenda di Albert Speer non può essere utilmente assunta come caso modello per due ragioni. Innanzitutto, pur esulando dagli obiettivi della presente indagine quello di azzardare puntualizzazioni storiche sull'accaduto, non pare peregrino affermare (come sottolinea, nella dottrina penalistica, D. Luban, *Contrived Ignorance*, op. cit., 966, con ulteriori riferimenti bibliografici e una condivisibile precisazione sulla limitatezza delle prove disponibili, *sub* nt. 26) che Speer stesse mentendo sulla propria ignoranza. Inoltre, sempre per ragioni storiche e processualistiche, ma altresì per le non trascurabili peculiarità del processo di Norimberga (e della giustizia internazionale più in generale), pare metodologicamente rischiosa la scelta di decontestualizzare il caso in questione per avvalersene al fianco di vicende affatto diverse.

<sup>222</sup> Ivi, 964.



logica della *scusabilità* a seconda della presenza o meno di una causa – quale, appunto, la deliberazione intenzionale dell'ignoranza – che renda l'errore stesso *imputabile* al soggetto attivo. Si renderebbe a quel punto necessario evitare la *totale oggettivizzazione* del dolo eventuale, sostenendo che nelle ipotesi di ignoranza deliberata l'errore possa continuare a operare nella forma (assai diversa) di un *errore sul tipo di reato*, in presenza di eccessi qualitativi ritenuti *imprevedibili nel caso concreto*. Sempre per non consacrare forme di responsabilità oggettiva, il criterio dell'imprevedibilità in concreto potrebbe applicarsi, *mutatis mutandis*, per limitare l'applicazione incondizionata delle circostanze aggravanti.

A dover mutare radicalmente, dunque, sarebbe persino il significato normativo ricavabile dal testo della disciplina codicistica dell'errore sul fatto: mutamento, questo, della cui legittimità ben si potrebbe dubitare, laddove costituisca il frutto dell'importazione pretoria di una dottrina giurisprudenziale dotata di un enorme potenziale creativo. Epperò, nonostante la sua marcata enigmatica e problematicità, tale dottrina tocca alcuni nervi scoperti. Da un lato, si potrebbe affermare che, «sebbene possa risultare corretto criminalizzare gli autori intenzionalmente ignoranti da una prospettiva politico-criminale, nonché etichettarli e punirli più severamente degli autori semplicemente sconsiderati, trattare l'ignoranza deliberata come una dimostrazione di un agire illecito basato sulla conoscenza è descrivere ed etichettare inaccuratamente»<sup>223</sup>. Dall'altro lato, non sembra peregrino sostenere che se lo stato di ignoranza deliberata precludesse sempre e comunque la condanna a titolo di dolo eventuale, gli incentivi a commettere reati in tale stato aumenterebbero a dismisura. Al riguardo, credo che la dottrina dell'ignoranza deliberata abbia qualche ragione da vendere: sebbene non vi sia alcun dubbio sul fatto che le «pressanti esigenze di politica criminale e difesa sociale» debbano essere sempre prese in considerazione con estrema cautela<sup>224</sup>, il cuore del problema sembra risiedere nelle resistenze improntate, a seconda delle prospettive, a una difendibile ispirazione legalitaria o a un pavido dogmatismo, a una revisione della disciplina dell'errore sul fatto tipico volta a estromettere l'ignoranza deliberata intenzionale dal «privilegio della colpa»<sup>225</sup>. Nella consapevolezza dell'estrema delicatezza della questione, mi limito a concludere citando una stimolante riflessione di Fletcher: «è molto ingenuo attendersi che il legislatore risolva, con le sue parole, problemi che sono di natura teorica e filosofica. Stabilire la differenza tra errori rilevanti ed irrilevanti è, in ultima analisi, un problema filosofico – non un problema che il legislatore possa risolvere semplicemente con un atto di volontà»<sup>226</sup>.

Si tratta insomma di questioni particolarmente controverse e capaci di destare reazioni estremamente variegata, che meritano di essere discusse più da vicino con l'obiettivo di contemperare adeguatamente le esigenze che entrano in gioco nei diversi

---

<sup>223</sup> J.J. Child, *Knowledge by any other name: Alexander Sarch on wilful ignorance*, op. cit., 241-242.

<sup>224</sup> Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, K. Summerer, *Il caso Thyssenkrupp: la responsabilità delle persone fisiche per omicidio e lesioni in danno dei lavoratori*, op. cit., 181.

<sup>225</sup> L'espressione si può trovare in M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente*, cit., 80.

<sup>226</sup> G.P. Fletcher, *Grammatica del diritto penale*, Bologna 2004, 246.

casi di ignoranza deliberata. Anche gli arresti di una giurisprudenza sempre meno autarchica nei suoi formanti – e talora, come si sa, assai imprevedibile nei suoi arresti – diranno se l'ignoranza deliberata rappresenta per il sistema penale italiano soltanto un fuoco di paglia, un altro misterioso capitolo nella saga dogmatica del dolo eventuale, oppure qualcosa di ancora diverso. L'impressione è che la spiccata problematicità di un ipotetico trapianto dell'ignoranza deliberata nel sistema penale italiano ne evidenzi i tratti di un *false friend* nel linguaggio convenzionale di *civil law* sull'elemento soggettivo e sull'imputazione del reato; oppure, se si vuole, di una categoria ancora in cerca di autori.

ILP